

# Diritto dell'informatica

lorenzoarlo

v. 1.0.1 (A.A. 2024/2025)

## Indice

<b>Introduzione al documento</b>	<b>1</b>
<b>Cronologia aggiornamenti documento</b>	<b>1</b>
<b>1 Concetti giuridici di base</b>	<b>2</b>
1.1 Definizioni iniziali . . . . .	2
Diritto e regole . . . . .	2
Norma giuridica . . . . .	2
Istituto giuridico . . . . .	2
Ordinamento giuridico . . . . .	2
1.2 Fonti del diritto . . . . .	2
Gerarchia delle fonti del diritto . . . . .	2
1.2.1 Fonti comunitarie . . . . .	3
Trattati dell'Unione Europea . . . . .	3
Regolamenti comunitari . . . . .	3
Direttive comunitarie . . . . .	3
1.2.2 Costituzione . . . . .	3
Leggi costituzionali . . . . .	4
Legittimità costituzionale . . . . .	4
1.2.3 Leggi ordinarie . . . . .	4
Iter legislativo per leggi ordinarie . . . . .	4
Atti aventi forza di legge . . . . .	4
1.2.4 Leggi regionali . . . . .	5
1.2.5 Regolamenti . . . . .	5

1.2.6	Usi e consuetudini . . . . .	6
1.2.7	Efficacia della legge nel tempo . . . . .	6
	Conoscibilità astratta . . . . .	6
	Retroattività della legge . . . . .	6
	Abrogazione di una legge . . . . .	7
1.2.8	Efficacia della legge nello spazio . . . . .	7
	Nazionalità del diritto . . . . .	7
1.2.9	Interpretazione della legge . . . . .	7
	Interpretazione letterale . . . . .	7
	Interpretazione teleologica . . . . .	7
	Interpretazione analogica . . . . .	8
	Interpretazione secondo i principi generali . . . . .	8
	Interpretazione giudiziale . . . . .	8
	Interpretazione dottrinale . . . . .	8
1.2.10	Criteri di applicazione della legge . . . . .	8
	Legge nazionale . . . . .	8
	Legge del luogo . . . . .	9
1.3	Giudici e sentenze . . . . .	9
	Sentenza . . . . .	9
	Gradi di giudizio . . . . .	9
1.4	Soggetti giuridici . . . . .	10
	Persona fisica . . . . .	10
	Persona giuridica . . . . .	10
1.5	Capacità giuridica e capacità di agire . . . . .	10
	Capacità giuridica . . . . .	10
	Capacità di agire . . . . .	10
1.6	Diritti reali e obbligazioni . . . . .	10
	Diritti reali . . . . .	10
	Obbligazioni . . . . .	10
	Fonti (da cosa nascono) delle obbligazioni . . . . .	11
1.7	Responsabilità . . . . .	11
	Responsabilità contrattuale . . . . .	11
	Responsabilità extracontrattuale . . . . .	11
	Responsabilità indiretta . . . . .	11
	Responsabilità oggettiva . . . . .	11
1.8	Ambiti del diritto . . . . .	11

1.9	Ricerca e analisi delle fonti . . . . .	12
1.9.1	Riguardo alla normativa . . . . .	12
	Formalizzazione della normativa (dati normativi) . . . . .	13
	Versione valida delle leggi . . . . .	13
1.9.2	Riguardo alla giurisprudenza . . . . .	13
	Formalizzazione della giurisprudenza . . . . .	14
	Tipi di giurisprudenza . . . . .	14
	Dottrina . . . . .	14
1.9.3	Sulle fonti terziarie . . . . .	14
1.9.4	Come effettuare una ricerca . . . . .	15
<b>2</b>	<b>Diritto d'autore</b>	<b>16</b>
2.1	Diritto d'autore nel codice civile . . . . .	16
	Oggetto del diritto d'autore . . . . .	16
	Acquisto del diritto . . . . .	16
	Contenuto del diritto . . . . .	16
	Soggetti del diritto . . . . .	17
	Trasferimento dei diritti di utilizzazione . . . . .	17
	Ritiro dell'opera dal commercio . . . . .	17
	Interpreti ed esecutori . . . . .	17
	Progetti di lavori . . . . .	17
2.2	Legge 633/41 sul diritto d'autore . . . . .	17
	Oggetto di tutela . . . . .	17
	Oggetti non tutelati . . . . .	19
	Sfera di applicazione . . . . .	19
	Titolarità del diritto d'autore . . . . .	19
	Diritto d'autore nel caso di pubbliche amministrazioni . . . . .	20
	Quando nasce il diritto d'autore . . . . .	20
	Diritti morali . . . . .	20
	Diritti patrimoniali . . . . .	21
	Diritti connessi . . . . .	24
	Trasmissione dei diritti di utilizzazione economica . . . . .	24
	Mancato sfruttamento . . . . .	24
	Eccezioni . . . . .	25
2.3	Tutela giuridica del software . . . . .	25
	Diritti esclusivi sul software . . . . .	26

Registrazione del software . . . . .	27
Software e brevetti . . . . .	27
Misure a protezione del software . . . . .	28
Informazioni sul regime dei diritti . . . . .	28
Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione . . . . .	28
Regolamento AGCOM per la tutela del diritto d'autore . . . . .	29
Sanzioni . . . . .	30
Sanzioni civili . . . . .	30
Sanzioni penali . . . . .	30
2.4 Tutela delle banche dati . . . . .	32
2.5 Sito web . . . . .	35
<b>3 Contratti a oggetti informatico</b>	<b>35</b>
3.1 Informazioni generali . . . . .	35
Definizione di contratto . . . . .	35
Contratti tipici e atipici . . . . .	35
Autonomia contrattuale . . . . .	35
Requisiti di validità del contratto . . . . .	35
Conclusione del contratto . . . . .	36
Buona fede . . . . .	37
Fase precontrattuale . . . . .	37
Condizioni generali di contratto . . . . .	37
Nullità del contratto . . . . .	38
Annulabilità del contratto . . . . .	39
3.2 Contratti con i consumatori . . . . .	39
Definizioni . . . . .	39
Clausole vessatorie . . . . .	39
Forma e interpretazione . . . . .	40
Clausole nulle . . . . .	40
3.3 Contratti a licenza d'uso . . . . .	41
Definizione di contratto a licenza d'uso . . . . .	41
Licenza a strappo . . . . .	41
Shareware . . . . .	42
3.4 Licenze di software libero (open source) . . . . .	42
c.c. copyleft . . . . .	42

	Licenze Creative Commons . . . . .	42
	Licenza Pubblico dominio . . . . .	44
	Licenza CC Plus . . . . .	45
	Licenze CC Italia . . . . .	45
3.5	Contratti di sviluppo software . . . . .	45
	Contratto di appalto . . . . .	45
	Contratto d'opera intellettuale . . . . .	46
3.6	Analisi di un esempio di contratto per sviluppo software . . . . .	47
	Titolo . . . . .	47
	Soggetti . . . . .	47
	Oggetto . . . . .	47
	Responsabile dell'esecuzione . . . . .	48
	Esecuzione dell'opera . . . . .	48
	Obblighi del committente . . . . .	48
	Garanzie e responsabilità del prestatore d'opera . . . . .	48
	Responsabilità per danni . . . . .	49
	Manutenzione software . . . . .	49
	Formazione . . . . .	49
	Variazioni richieste . . . . .	49
	Variazioni necessarie . . . . .	49
	Diritti sul software al committente . . . . .	49
	Consegna del software . . . . .	50
	Verifica del software . . . . .	50
	Determinazione del compenso . . . . .	50
	Spese e acconti . . . . .	50
	Durata del contratto . . . . .	50
	Recesso delle parte . . . . .	50
	Risoluzione del contratto . . . . .	51
	Modifiche del contratto . . . . .	51
	Cessione del contratto . . . . .	51
	Legge applicabile e foro competente . . . . .	51
	Clausola di riservatezza . . . . .	51
	Dati fondamentali . . . . .	51
<b>4</b>	<b>Proprietà industriale</b>	<b>52</b>
	Sorgere dei diritti . . . . .	52

	Principio di esaurimento . . . . .	52
4.1	Marchi . . . . .	52
	Requisiti di registrazione . . . . .	53
	Capacità distintiva . . . . .	54
	Marchio forte e debole . . . . .	54
	Non può essere registrato . . . . .	54
	Decadenza del marchio . . . . .	55
	Registrazione . . . . .	55
	Diritti del titolare del marchio . . . . .	55
	Limitazioni al diritto di marchio . . . . .	56
	Unitarietà dei segni distintivi . . . . .	56
	Trasferimento del marchio . . . . .	56
	Regole specifiche per i nomi a dominio . . . . .	56
4.2	Brevetto per invenzioni . . . . .	56
	Requisito di novità delle invenzioni . . . . .	57
	Divulgazioni non opponibili . . . . .	57
	Concetto di priorità . . . . .	58
	Liceità dell'oggetto del brevetto . . . . .	58
	Deposito di una domanda di brevetto in Italia . . . . .	58
	Effetti della brevettazione . . . . .	59
	Durata del brevetto . . . . .	59
	Diritto morale . . . . .	59
	Diritti patrimoniali . . . . .	59
	Diritto di brevetto . . . . .	60
	Limitazioni al diritto di brevetto . . . . .	60
	Invenzioni di dipendenti . . . . .	60
	Mantenere un brevetto . . . . .	61
	Nullità del brevetto . . . . .	61
	Rinuncia . . . . .	62
	Limitazione . . . . .	62
	Sanzioni . . . . .	63
<b>5</b>	<b>Privacy</b>	<b>63</b>
5.1	Concetti base . . . . .	63
	Concetto di dato personale . . . . .	63
	Concetto di dato anonimo . . . . .	64

	Ambito di applicazione . . . . .	64
	Cosa significa trattare i dati . . . . .	65
	Soggetti coinvolti nel trattamento . . . . .	65
5.1.1	Obblighi del titolare . . . . .	67
	Obbligo di protezione dei dati dalla progettazione ( <i>privacy by design</i> )	67
	Obbligo di Protezione dei dati per impostazione predefinita ( <i>privacy by default</i> ) . . . . .	67
	Principi applicabili al trattamento dei dati personali . . . . .	67
	Liceità del trattamento . . . . .	68
	Trattamento di dati di categorie particolari . . . . .	70
	Informativa . . . . .	70
	Registri delle attività di trattamento . . . . .	72
	Misure di sicurezza . . . . .	72
	In caso di violazione dei dati . . . . .	72
	Valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati . . . . .	73
	Responsabile della protezione dei dati (DPO) . . . . .	74
	Codici di condotta . . . . .	75
	Certificazioni . . . . .	75
	Trattamento di dati extra EU . . . . .	75
	Sanzione GDPR . . . . .	76
	Sanzioni Codice Privacy . . . . .	76
	Il Garante . . . . .	76
<b>6</b>	<b>Commercio elettronico</b>	<b>77</b>
	Tipologie di commercio elettronico . . . . .	77
	Testi di riferimento . . . . .	77
6.1	Concetti base del decreto legislativo 70/2003 . . . . .	77
6.1.1	Regole generali . . . . .	78
	Assenza di autorizzazione preventiva . . . . .	78
	Informazioni generali obbligatorie . . . . .	78
	Informazioni obbligatorie per comunicazioni commerciali . . . . .	78
	Informazioni per la conclusione del contratto . . . . .	79
	Inoltre dell'ordine . . . . .	79
	Responsabilità nel caso di semplice trasporto ( <i>mere conduit</i> ) . . . . .	80
	Responsabilità nel caso di memorizzazione temporanea ( <i>caching</i> ) . . . . .	80
	Responsabilità nel caso di memorizzazione di informazioni ( <i>hosting</i> ) . . . . .	81

In generale . . . . .	81
6.2 Concetti del Codice del Consumo . . . . .	82
Definizioni . . . . .	82
Informazioni obbligatorie nei contratti a distanza . . . . .	82
Informazioni su mercati online . . . . .	83
Contrasti tra i due codici . . . . .	83
Requisiti formali contratti a distanza . . . . .	83
Contratti telefonici . . . . .	84
Conferma scritta . . . . .	84
Diritto di recesso . . . . .	84
Mezzi di pagamento . . . . .	86
Contratti di servizi a tacito rinnovo . . . . .	87
Comunicazioni non richieste . . . . .	87
Irrinunciabilità . . . . .	87
Foro competente . . . . .	87
<b>7 Firme elettroniche e documenti informatici</b>	<b>88</b>
Definizione di documento . . . . .	88
Dematerializzazione . . . . .	88
Definizione di documento elettronico . . . . .	89
Definizione di documento informatico . . . . .	89
Requisito di forma scritta e efficacia di scrittura privata di un documento informatico . . . . .	89
Macroistruzioni e codici eseguibili . . . . .	90
Definizione di documento analogico . . . . .	90
Copie informatiche di documenti analogici . . . . .	90
Copia analogica di un documento informatico . . . . .	91
Copia informatiche di documenti informatici . . . . .	91
Libri e scritture . . . . .	92
Conservazione ed esibizione dei documenti . . . . .	92
Trasmissione informatica dei documenti . . . . .	92
Posta elettronica certificata . . . . .	92
7.1 Firma elettronica . . . . .	93
Firma elettronica avanzata . . . . .	93
Firma elettronica qualificata . . . . .	93
Sigillo elettronico . . . . .	94



Effetti giuridici di una firma elettronica . . . . .	94
Firma digitale . . . . .	94
Firma autenticata . . . . .	96
Certificato . . . . .	96
Certificato qualificato . . . . .	97
Validazione temporale elettronica . . . . .	98
Marca temporale . . . . .	98
Riferimento temporale . . . . .	98
7.2 Responsabilità e obblighi dei soggetti e dei prestatori di servizi fiduciari .	98
Servizio fiduciario . . . . .	98
Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata . . . . .	99
Conservazione delle chiavi . . . . .	100
Alcuni obblighi del prestatore di servizi di firma elettronica quali- ficata . . . . .	100
Tutela della segretezza . . . . .	100
Istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione . . . . .	101
<b>8 Reati informatici</b>	<b>101</b>
8.1 Concetti generali . . . . .	101
Definizione di reato . . . . .	101
Reati informatici . . . . .	101
Reato di condotta e reato di evento . . . . .	102
Reato di violenza sulle cose . . . . .	102
Reato di accesso abusivo a un sistema informatico . . . . .	102
Reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di strumen- ti, programmi e mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico . . . . .	103
Reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di dispositivi (ecc...) diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico . . . . .	103
Reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza .	104
Reato di intercettazione illecita di comunicazioni o conversazioni .	104
Reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparec- chiature e di altri mezzi atti a intercettare . . . . .	105
Reato di falsificazione di documenti informatici . . . . .	105
Reato di rivelazione di segreti . . . . .	105

Reato di danneggiamento . . . . .	106
Reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici . . . . .	106
Reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di pubblica utilità . . . . .	106
Reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici . . . .	106
Reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità . . . . .	107
Reato di truffa . . . . .	107
Reato di frode informatica . . . . .	108
<b>9 Intelligenza artificiale</b>	<b>108</b>
Oggetto della "Legge sull'IA" . . . . .	108
Definizione di sistema di intelligenza artificiale . . . . .	109
Definizione di rischio . . . . .	109
Definizione di fornitore . . . . .	109
Definizione di deployer . . . . .	110
Definizione di incidente grave . . . . .	110
Alfabetizzazione in materia di IA . . . . .	110
9.1 Approccio basato sul rischio . . . . .	110
Rischio inaccettabile . . . . .	110
Alto rischio . . . . .	113
Rischio di trasparenza . . . . .	114
Rischio minimo o nullo . . . . .	114
9.2 Etica dell'IA . . . . .	115
Principi etici . . . . .	115
Requisiti di affidabilità . . . . .	115

## Introduzione al documento

Questo documento raccoglie gli appunti del corso di "Diritto dell'informatica" per il corso di laurea in Ingegneria Informatica all'Università di Bologna.

All'interno di questo documento sono state principalmente riportate le slide della docente, eliminando alcune parti che ho ritenuto superflue o ridondanti ma anche aggiungendo parti che ho ritenuto utili per il contesto. Di seguito elenco alcune convenzioni che utilizzato nel corso del documento:



Le parti evidenziate in questo modo sono quelle che la prof.ssa ha identificato come più importanti. Tuttavia, l'evidenziazione di queste è parziale ed è stata fatta solamente in alcune sezioni (quindi se in alcune sezioni non è presente alcuna parte così evidenziata non è perché questa non ci sia).



Le parti evidenziate in questo modo sono quelle che ritengo interessanti e utili per contestualizzare. Tuttavia a lezione è stato detto che non saranno chieste precisamente e non è importante conoscerle a memoria.



Le parti evidenziate in questo modo sono annotazioni personali di argomenti detti a lezione.

Le note a piè di pagina contengono tipicamente spiegazioni o aggiunte.

Infine, è importante segnalare che il documento potrebbe contenere errori o imprecisioni (che sarei felice di risolvere in versioni successive).

*Lorenzo Arlotti*

## Cronologia aggiornamenti documento

- v. 1.0.0, prima pubblicazione.
- v. 1.0.1, aggiunta sezione sulle chiavi elettroniche, sui reati informatici e sull'intelligenza artificiale. Migliorata gerarchia delle informazioni. Migliorata prefazione.

# 1 Concetti giuridici di base

## 1.1 Definizioni iniziali

### Diritto e regole

Il **diritto** è un **sistema di regole** usate per disciplinare il vivere sociale e risolvere conflitti. Le regole sono **predeterminate** e servono a stabilire quale **interesse** deve prevalere e quale soccombere. L'insieme di regole costituisce un **sistema**.

### Norma giuridica

La **norma giuridica** è l'**unità elementare** del sistema del diritto (*ndr*, una singola regola).

Una **norma** è un **comando o precetto generale ed astratto**, che impone o proibisce dei comportamenti e che stabilisce diritti, obblighi, oneri, ecc.

**Struttura di una norma** Una norma è costituita da Titoli, Capi, Sezioni, Articoli (numerati progressivamente) e commi<sup>1</sup>.

### Istituto giuridico

Con **istituto giuridico** si intendono le **norme coordinate** per assolvere una funzione unitaria (*ndr*, riguarda quindi una **materia**).

### Ordinamento giuridico

Con **ordinamento giuridico** si intende l'insieme delle norme che compongono un dato sistema.

## 1.2 Fonti del diritto

Una **fonte del diritto** è un **atto che produce** (genera) **norme giuridiche**.



### Gerarchia delle fonti del diritto

Le fonti del diritto hanno un **ordine gerarchico** (una di grado superiore vincola una di grado inferiore. Se una legge di grado inferiore contrasta una di grado superiore è illegittima), in particolare in ordine decrescente:

---

<sup>1</sup>un comma può contenere una o più norme

1. i trattati dell'Unione europea, Direttive e Regolamenti comunitari;
2. la Costituzione e leggi costituzionali;
3. le leggi ordinarie dello Stato, atti aventi forza di legge (come Decreti legislativi e Decreti Legge);
4. le leggi regionali;
5. i regolamenti;
6. gli usi e le consuetudini.

### 1.2.1 Fonti comunitarie

#### Trattati dell'Unione Europea

I **trattati dell'UE** sono **accordi vincolanti** tra i paesi membri dell'Unione europea.

#### Regolamenti comunitari

I **regolamenti comunitari** sono **discipline dettagliate direttamente applicabili** negli Stati membri. Una volta entrati in vigore, devono essere rispettati all'interno degli Stati membri.

#### Direttive comunitarie

Le **direttive comunitarie** dettano obiettivi, principi e regole generali. Ogni Stato membro dovrà **attuare tali direttive** attraverso leggi interne, rispettando il termine temporale stabilito.

Nel caso uno Stato membro non attui una direttiva europea e questa contiene disposizioni sufficientemente precise, si applica direttamente la direttiva.



### 1.2.2 Costituzione

La **Costituzione** è la **legge fondamentale della Repubblica**. È detta **rigida**, in quanto occorre un procedimento speciale<sup>2</sup> per modificarla.

---

<sup>2</sup>non semplice

### Leggi costituzionali

Le **leggi costituzionali** riguardano certe materie per cui è stabilito che possono essere modificate solo da questo tipo di leggi (tali materie sono dette di **riserva di legge costituzionale**).

### Legittimità costituzionale

Se una norma (di grado inferiore) è in **contrasto con la Costituzione** (o una legge costituzionale) si dice che è **costituzionalmente illegittima**. A stabilire tale illegittimità è la **Corte Costituzionale**.

### 1.2.3 Leggi ordinarie

A livello nazionale, sotto alla Costituzione, esistono le **leggi ordinarie** (e gli **atti aventi forza di legge**).

### Iter legislativo per leggi ordinarie

Il procedimento per la formazione delle leggi ordinarie è detto iter legislativo ordinario. Esso consta dei seguenti passaggi:

- **iniziativa legislativa**, che può essere del Governo, di un membro del Parlamento, dei Consigli regionali, del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, o di iniziativa degli elettori<sup>3</sup>;
- **l'approvazione**, che deve essere fatta separatamente da **ciascun ramo del Parlamento** (Camera e Senato), con identico contenuto<sup>4</sup>;
- la **promulgazione del Presidente della Repubblica**. Tale è un atto con cui il Presidente della Repubblica attesta che la legge è stata approvata. Il Presidente può rinviare la legge alle Camere (con un messaggio motivato) e chiedere una nuova deliberazione. In questo caso, se la legge è nuovamente approvata, la promulgazione diventa un atto dovuto;
- la **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale** e la successiva entrata in vigore.

### Atti aventi forza di legge

Gli **atti aventi forza di legge** (Decreti legge e Decreti legislativi) hanno lo stessa efficacia (sono allo stesso livello gerarchico) delle leggi ordinarie.

---

<sup>3</sup>è detta iniziativa popolare e necessita di 50.000 firme

<sup>4</sup>ciò significa che se un ramo effettua una modifica, il progetto di legge deve essere nuovamente dall'altro ramo

**Decreti legge** I **Decreti legge** sono atti emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza: per questo motivo sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale ed entrano subito in vigore. Tuttavia, devono essere **convertiti in legge** (con possibili ed eventuali modifiche) dal Parlamento<sup>5</sup> entro 60 giorni. In caso contrario i decreti legge **perdono efficacia** con **effetto retroattivo**.

**Decreti legislativi** I **Decreti legislativi** sono atti emanati dal Governo per **delega del Parlamento**. Ciò è fatto attraverso una **legge di delegazione** che fissa i principi, criteri direttivi, oggetto e tempi. Tali decreti entrano in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

**Riserva di legge** Alcune materie non possono essere regolate con fonti di grado inferiore alla legge ordinaria. Si dicono che sono di **riserva di legge**. La riserva di legge può essere:

- **assoluta**, cioè la materia deve essere regolata **integralmente** dalla legge<sup>6</sup>;
- **relativa**, cioè la legge detta i **principi**. Successivamente il Governo detta la **disciplina analitica attraverso regolamenti**.

#### 1.2.4 Leggi regionali

Nella Costituzione è stabilito che la "potestà legislativa" è esercitata dallo Stato e dalle Regioni ecc..

Ciononostante, alcune materie sono di **competenza esclusiva dello Stato**<sup>7</sup> (si dice di **Legislazione esclusiva**). In altre materie si parla di **legislazione concorrente**, in cui lo Stato stabilisce i principi fondamentali e le Regioni legiferano attraverso le **leggi regionali**<sup>8</sup>. Infine, in alcune materie non espressamente riservate, le Regioni hanno **potestà legislativa**.

#### 1.2.5 Regolamenti

I regolamenti possono essere emanati dal Governo o da altre autorità (come Comuni, Province, ecc.) e si dividono in:

---

<sup>5</sup>avviene ciò perchè essendo emanati dal Governo (che ha "potere esecutivo") si avrebbe altrimenti una sovrapposizione di poteri (è il Parlamento ad avere "potere legislativo")

<sup>6</sup>ad esempio, si dice che l'esproprio di proprietà privata può avvenire solo nei casi **previsti dalla legge**

<sup>7</sup>ad esempio politica estera, difesa...

<sup>8</sup>ad esempio il commercio con l'estero, ecc.

- **regolamenti di esecuzione**, che dettagliano alcune materia già disciplinate dalla legge;
- **regolamenti indipendenti**, che regolano materie non regolate dalla legge.

È da notare che un regolamento **non può essere contrario ad una legge**: il giudice ordinario decreta la legittimità di questi.

### 1.2.6 Usi e consuetudini

Gli **usi e le consuetudini** sono fonti del diritto **non scritte** e non deliberate da soggetti istituzionali. Sono quindi comportamenti ripetuti, uniformi e costanti con la convinzione che siano norme giuridicamente vincolanti. Per alcune materie, esistono delle raccolte di usi e consuetudini (come il Codice di Commercio). Può capitare che alcune leggi o regolamenti richi amino tali usi.

Gli usi e le consuetudini hanno piena efficacia nel caso alcune materie non sono regolate da leggi o regolamenti: qualora in un momento successivo tale materia sia disciplinata, gli usi non sono più efficaci (*non sono ammessi usi contro la legge*).

Gli usi e le consuetudini sono diverse dalla **prassi**, che definita come il consueto modo di comportarsi degli operatori di un certo settore (che non stabilisce alcun obbligo).



### 1.2.7 Efficacia della legge nel tempo

Le **leggi e i regolamenti** entrano in vigore con la **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**:

- nella data indicata (in Gazzetta);
- 15 giorni dopo la pubblicazione (se nessuna data è specificata);

### Conoscibilità astratta

Il concetto di **conoscibilità astratta** indica che l'ignoranza della legge non giustifica il comportamento contrario ad essa (*la legge non ammette ignoranza*).

### Retroattività della legge

Le **norme non penali** possono avere effetto retroattivo. Le **leggi penali** non possono essere retroattive.



## Abrogazione di una legge

Una legge si definisce **abrogata** se cessa di avere efficacia. Ciò può avvenire per:

- **abrogazione espressa**, ovvero in cui è espresso esplicitamente che tale legge è abrogata<sup>9</sup>;
- **abrogazione tacita**, ovvero in cui una legge successiva regola la stessa materia in modo incompatibile con la legge precedente.

### 1.2.8 Efficacia della legge nello spazio

#### Nazionalità del diritto

Secondo il concetto di **nazionalità del diritto**, ogni Stato stabilisce le proprie norme di diritto. Questo però non significa che in uno Stato si applica solo il diritto di tale Stato. Questo comporta la possibile conflittualità tra norme di Stati diversi. Tali conflitti si risolvono:

- grazie a **norme di diritto internazionale privato** (che stabiliscono quale norma applicare);
- grazie a **convenzioni internazionali**.



### 1.2.9 Interpretazione della legge

L'applicazione della legge **non è un procedimento meccanico**: è necessario interpretarla. Per farlo, occorre seguire criteri precisi.

#### Interpretazione letterale

L'interpretazione può essere **letterale**, cioè con il significato proprio delle parole;

#### Interpretazione teleologica

L'interpretazione può essere **teleologica**, cioè con l'intenzione del legislatore. Tale interpretazione può essere **estensiva** (cioè con significato più ampio rispetto a quello letterale) o **restrittiva** (significato più ristretto rispetto a quello letterale).

<sup>9</sup> può avvenire in una legge successiva, per un referendum popolare, o per una sentenza di illegittimità costituzionale

### Interpretazione analogica

L'interpretazione può essere per **analogia**. Ciò avviene perchè, nonostante **teoricamente l'ordinamento dovrebbe essere completo**, nella realtà è possibile che siano **presenti lacune** (ad esempio a causa dell'evoluzione tecnologica). Se manca una regola specifica, si fa quindi riferimento a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

Tale interpretazione **non è valida per norme penali e per norme eccezionali** (ovvero norme che fanno eccezione a regole generali).

### Interpretazione secondo i principi generali

Nel caso **non esistano norme specifiche o norme relative a casi analoghi**, l'interpretazione avviene secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Tali principi non scritti non si trovano scritti esplicitamente, ma sono ottenuti **per induzione** da un insieme di norme.

### Interpretazione giudiziale

Quando il giudice decide in merito ad una controversia, effettivamente interpreta delle norme. In questo caso, **tale interpretazione è vincolante solo per la specifica controversia in esame**, ma non vincola<sup>a</sup> (ma può essere un riferimento importante) in alcun modo i giudici che decideranno per casi analoghi né i cittadini.

### Interpretazione dottrinale

L'interpretazione **dottrinale** è quella data alle norme da parte degli studiosi del diritto, che propongono un modello. Non è formalmente vincolante.

<sup>a</sup>per l'ordinamento italiano si ha che è un ordinamento di *civil law*, mentre in altri è di *common law* (basata sui precedenti) in cui è vincolante

## 1.2.10 Criteri di applicazione della legge

È possibile che esistano diversi criteri di applicazione della legge, in base a cosa disciplina.

### Legge nazionale

Secondo il **criterio di applicazione della legge nazionale**, si applica il diritto italiano o straniero a seconda che si regolino rapporti tra cittadini italiani o stranieri.

## Legge del luogo

Secondo il **criterio di applicazione della legge del luogo**, si applica la legge dello Stato in cui si trova il bene o si svolge l'attività.



### 1.3 Giudici e sentenze

#### Sentenza

La **sentenza** è la decisione del giudice che è stato chiamato a decidere su una controversia. Una sentenza è presa interpretando e applicando le norme (*ndr*, il giudice deve motivare la sua decisione).

È un **comando individuale** (vincola solo le parti in causa) e **concreto** (relativo ad una determinata controversia).

È da sottolineare che nonostante la sentenza sia valida per il caso concreto, può essere un valido precedente (soprattutto se più giudici danno una interpretazione uniforme). Inoltre esiste una differenza in ordinamenti giuridici di *common law* (come il caso anglosassone) e *civil law* (caso italiano): nella *common law* vi è il principio del precedente giudiziario vincolante, mentre nel *civil law* il giudice non è obbligato a conformarsi all'interpretazione già data.



#### Gradi di giudizio

Una stessa controversia può essere trattata in più **gradi di giudizio**<sup>a</sup>:

- il **giudice di primo grado** (es. Giudice di Pace, Tribunale) è competente per materia, per territorio e per valore. È colui che esamina la causa nel merito per la prima volta;
- il **giudice di secondo grado** (Corte d'Appello) è il giudice che riesamina il caso e si pronuncia sulla stessa causa (anche in modo diverso);
- il **giudizio di legittimità** (fatto dalla Corte di Cassazione) è il giudizio che verifica la corretta applicazione del diritto nei precedenti gradi di giudizio. Non tratta quindi il merito della causa ma solo la corretta applicazione del diritto.

<sup>a</sup>avviene se la parte soccombente fa ricorso

## 1.4 Soggetti giuridici

Genericamente, un **soggetto di diritto** è detto "**persona**". ed è il centro di imputazione di rapporti giuridici (è titolare di diritti e doveri).

### Persona fisica

Con **persona fisica** si intende il singolo individuo.

### Persona giuridica

Con **persona giuridica** si intende un'organizzazione collettiva, che compie atti giuridici mediante i suoi organi.

## 1.5 Capacità giuridica e capacità di agire

### Capacità giuridica

Con **capacità giuridica** si intende l'attitudine (la **possibilità**) ad essere titolare di diritti e doveri. Essa si acquista alla nascita e dura fino alla morte dell'individuo.

### Capacità di agire

Con **capacità di agire** si intende l'attitudine a compiere atti giuridici con cui acquistare diritti o assumere doveri. Essa si acquista alla maggiore età.

È da notare che i minori acquistano diritti e assumono doveri tramite i propri legali rappresentanti (genitori o tutori).

## 1.6 Diritti reali e obbligazioni

### Diritti reali

I **diritti reali** sono i **diritti sulle cose**, ovvero sono facoltà che il titolare può esercitare sulle cose. Essi sono **assoluti**<sup>10</sup>.

### Obbligazioni

Un'**obbligazione** è un **diritto ad una prestazione personale**. Sono **relativi**<sup>11</sup>. Si definiscono:

- **soggetti attivi** (creditori);
- **soggetti passivi** (debitori);

---

<sup>10</sup>valgono nei confronti di tutti i soggetti

<sup>11</sup>valgono solo nei confronti dell'obbligato/i

- **oggetto** (la prestazione, suscettibile a valore economico);

### Fonti (da cosa nascono) delle obbligazioni

Una **obbligazione** può derivare da:

- un **contratto**, che è l'**accordo** di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. È definita una fonte volontaria di obbligazioni. Si definisce libertà o autonomia contrattuale la possibilità dei soggetti di determinare il contenuto del contratto;
- un **fatto illecito**, che è ogni fatto doloso (creato con intenzione) o colposo (creato per negligenza) che **cagiona**<sup>12</sup> **ad altri un danno ingiusto**.



## 1.7 Responsabilità

La **responsabilità** è l'insieme delle conseguenze sanzionatorie predisposte dall'ordinamento per la violazione di una norma.

### Responsabilità contrattuale

Una **responsabilità contrattuale** deriva da un contratto e sorge quando sono violate una o più clausole del contratto.

### Responsabilità extracontrattuale

Una **responsabilità extracontrattuale** deriva da un fatto illecito.

### Responsabilità indiretta

Una **responsabilità indiretta** deriva da un danno causa da un altro soggetto (ad esempio, il datore di lavoro è responsabile per i danni causati dai suoi dipendenti).

### Responsabilità oggettiva

Una **responsabilità oggettiva** deriva da un danno che si è commesso senza dolo e senza colpa, ma per il solo rapporto di **causalità tra attività e danno**. Ci si libera provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

## 1.8 Ambiti del diritto

Il diritto si divide in tre ambiti fondamentali:

---

<sup>12</sup>causa

- **diritto Civile;**
- **diritto Penale;**
- **diritto Amministrativo;**

Il **diritto dell'informatica** è una materiale trasversale, che si occupa di regolare i rapporti giuridici che nascono dall'uso delle tecnologie dell'informazione.

## 1.9 Ricerca e analisi delle fonti

Spesso può essere necessario dover risolvere problemi di natura giuridica. Dato un caso concreto, è quindi necessario cercare il diritto pertinente al caso e applicarlo. Per farlo, il procedimento non è standard ma generalmente:

- occorre creare una **base di conoscenza**, attraverso il **reperimento del diritto**;
- occorre attribuire un **significato** al diritto (**interpretazione del diritto**);
- occorre **sviluppare un ragionamento per arrivare ad una soluzione**.

Se in passato il problema era la scarsità di informazione giuridica (data la ricerca su sole fonti cartacee) ad oggi vi è una sovrabbondanza di informazioni che comporta una difficoltà nel valutare il livello qualitativo e l'affidabilità di tali informazioni.



### 1.9.1 Riguardo alla normativa

Gli **atti normativi** che possono interessarci (se consideriamo il sistema giuridico italiano) sono di diversi livelli:

- internazionale (Trattati e Convenzioni) stipulati dalla Rep. Italiana;
- comunitario (Regolamenti, Direttive) emanati dall'Unione Europea;
- nazionale (Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.) emanati dallo Stato Italiano;
- regionale o locale (statuti e leggi regionali, regolamenti di enti locali) emanati da Regioni e Enti Locali.

Utilizzando **principalmente banche dati**, è possibile notare la presenza di elenchi (contenente solo dati identificativi) e raccolte (contenente oltre ai dati identificativi anche il testo integrale). Tali possono essere pubblicazioni ufficiali (come le Gazzette Ufficiali di Unione Europea e della Repubblica Italiana e il Bollettino Ufficiale Regionale) o private.

### Formalizzazione della normativa (dati normativi)

Ogni atto è caratterizzato da dei dati che lo contraddistinguono, come:

- la natura dell'atto (che tipo di fonte è);
- il numero progressivo;
- la data;
- il titolo (detta anche rubrica).



#### Versione valida delle leggi

È da considerare che l'unica versione delle leggi, dei decreti, dei regolamenti che fa fede a tutti gli effetti di legge è quella pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Si definisce **testo storico** di una norma, quello pubblicato per la prima volta in Gazzetta Ufficiale. Successivamente, se tale testo è modificato, in Gazzetta Ufficiale non si trova il nuovo testo vigente, ma solo i riferimenti alle modifiche. Il **testo consolidato** (il testo in vigore) può quindi essere reperito nelle banche dati.



#### 1.9.2 Riguardo alla giurisprudenza

In senso stretto, si definisce la **giurisprudenza** come l'insieme di decisioni prese da soggetti istituzionali in base a criteri di competenza.

La **pronuncia giudiziale** (ad esempio una sentenza), può essere reperita nella forma per **esteso** (testo integrale) o come "**massima**", cioè un breve riassunto dei principi fondamentali che possono essere tratti dalle sentenze.

A differenza di ciò che accade per la normativa, nel caso di sentenze non è sempre possibile reperirle in banche dati. La Giurisprudenza può essere reperita in:

- repertori (contenente le massime delle decisioni emanate annualmente);
- massimari (contenente le massime emanate dalla Corte di Cassazione mensilmente);
- riviste giuridiche (contenenti le decisioni più rilevanti);
- le rassegne;



- codici commentati (per ogni articolo si riportano le massime più significative).

### Formalizzazione della giurisprudenza

La giurisprudenza è caratterizzata da dei dati che la contraddistinguono, come:

- organo giudicante (che ha prodotto la giurisprudenza) ed eventuale sezione speciale;
- data e numero pronuncia;
- sezione (se presente);
- il tipo d'atto (se diverso da una sentenza)
- parti (coinvolte nel processo).

### Tipi di giurisprudenza

Una decisione di un giudice può essere

- una **sentenza**, che è il provvedimento con cui l'autorità giudiziale prende una decisione;
- un'**ordinanza**, che è il provvedimento emanato dal giudice durante il processo per regolarne lo svolgimento (ad esempio l'ammissione di prove e testimoni).

### Dottrina

Con **dottrina** si intendono le pubblicazioni scritte dagli studiosi del diritto, che sono fonti di supporto all'interpretazione e alla conoscenza della normativa. Esse non forniscono interpretazioni vincolanti. La dottrina è formalizzata attraverso i seguenti dati:

- nome dell'autore;
- titolo;
- note tipografiche (come il titolo, l'anno, casa editrice ecc.)

#### 1.9.3 Sulle fonti terziarie

Altre fonti considerabili sono le **pronunce di Autorità indipendenti** (*ndr*, le Autorità Garanti). Tali pronunce non sono fonti normative, ma sono **interpretazioni autentiche e autorevoli** delle leggi di riferimento.



Ad esempio, per considerare la validità di alcuni documenti prodotti (come i *.log* di accesso ad un sistema) si può fare riferimento alle pronunce di Garanti (della Privacy in questo caso): esso stabilisce che forma devono avere per la loro validità. In questo modo, si è provato che si è fatto tutto il possibile per rendere valida tale documentazione.



Ad esempio [edpb.europa.eu](https://edpb.europa.eu) fornisce linee guida su diversi temi. Un fatto interessante proposto in queste linee guida prevede (ma non è un obbligo, è una buona prassi) che l'informativa privacy deve essere sempre a due click da ogni pagina.



#### 1.9.4 Come effettuare una ricerca

Per effettuare una ricerca non esiste una procedura standard, ma dipende dalla nostra conoscenza, dalla novità di un problema. Il primo passo è inquadrare correttamente il settore e reperire tutte le norme rilevanti che si applicano a tale caso. Può essere utile anche reperire la giurisprudenza per capire come si applica la legge concretamente. È importante porre attenzione sul reperire il testo consolidato vigente (versione in vigore). È inoltre importante conoscere le parole chiave utilizzate nella normativa e verificare l'attendibilità e la attualità delle informazioni (e quindi effettuare anche confronti con altre banche dati).

Valutazione della ricerca elettronica Può essere utile conoscere i seguenti termini riguardanti la ricerca su banche dati:



- con **richiamo** si intende la capacità del sistema di fornire in risposta **tutti** i documenti pertinenti (è il rapporto tra i documenti recuperati ed il numero complessivo che dovrebbero essere richiamati);
- con **precisione** si intende la capacità del sistema di fornire in risposta **solo** i documenti pertinenti (è il rapporto tra i documenti pertinenti e quelli recuperati);
- con **effetto silenzio** si intende i documenti che non sono stati selezionati dal sistema.
- con **effetto rumore** si intende i documenti non pertinenti che vengono inclusi nella risposta.

## 2 Diritto d'autore

La disciplina del diritto d'autore risente fortemente della rivoluzione digitale (risale al 1941): con le tecnologie informatiche e la dematerializzazione delle opere, la violazione dei diritti è certamente più agevole. Inoltre, nascono anche i beni informatici (come il software, le opere multimediali).

Quindi, è necessario dividere:

- i **diritti sulle opere dell'ingegno** (in quanto tali);
- il **supporto materiale**

in quanto sono indipendenti.

Ad esempio, quando si acquista un software su un CD, si diventa proprietari del supporto ma i diritti di utilizzazione economica del software rimangono del titolare dell'opera.



### 2.1 Diritto d'autore nel codice civile

Alcune regole che riguardano il diritto d'autore, si trovano nel Codice civile.

#### Oggetto del diritto d'autore

Si definisce **oggetto del diritto d'autore** le opere dell'ingegno di carattere creativo qualunque ne sia il modo o la forma di espressione<sup>13</sup>.

#### Acquisto del diritto

Il **titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore** è costituito dalla creazione dell'opera.

#### Contenuto del diritto

L'autore ha il **diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente** in ogni forma e modo (**diritti patrimoniali**). Inoltre, anche dopo la **cessione** dei diritti, l'autore può rivendicare la **paternità dell'opera e opporsi a qualsiasi deformazione**, mutilazione o modificazione che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione (**diritti morali**).

<sup>13</sup>da notare che deve essere **eseguita**. Della serie, le idee in quanto tali non sono soggette a diritto d'autore

## Soggetti del diritto

Il diritto d'autore spetta all'autore e a coloro a cui sono stati trasferiti i diritti.

## Trasferimento dei diritti di utilizzazione

I diritti di utilizzazione<sup>14</sup> sono **trasferibili**: tale trasferimento per atto tra vivi deve essere **provato per iscritto**.

## Ritiro dell'opera dal commercio

L'autore, se giustificato da gravi ragioni morali, può **ritirare l'opera dal commercio**, ma ha l'obbligo di **indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti**. Questo diritto è **personale e intransmissibile**.

## Interpreti ed esecutori

Agli artisti, attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche, letterarie o musicali (anche se tali opere sono di dominio pubblico e indipendentemente dalla loro eventuale retribuzione) spetta un **diritto di equo compenso** verso chiunque **diffonda o trasmetta tali interpretazioni**. Inoltre, hanno **diritto anche ad opporsi alla diffusione** che sia lesiva al loro onore e alla loro reputazione.

## Progetti di lavori

All'autore di progetti di **lavori di ingegneria** (o altri lavori analoghi) che costituiscono **soluzioni originali** di problemi tecnici, compete oltre al **diritto esclusivo di riproduzione**, anche il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

## 2.2 Legge 633/41 sul diritto d'autore

La legge di riferimento è del 1941. È stata anche recentemente modificata in attuazione delle Direttive europee sul diritto d'autore.

## Oggetto di tutela

La **legge sul diritto d'autore (LDA)** tutela:

- **opere dell'ingegno creative**<sup>15</sup> (letteratura, musica, architettura, cinematografia, ecc.), **qualunque ne sia il modo o la forma di espressione**;

---

<sup>14</sup>con utilizzazione si intende economica

<sup>15</sup>è definito **creativo** qualcosa in cui vi è un apporto personale dell'autore, cioè un minimo grado di originalità e novità rispetto alle opere preesistenti

- **programmi per elaboratore**<sup>16</sup> (i software) come opere letterarie secondo la Convenzione di Berna;
- **banche dati**, in quanto la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una **creazione intellettuale**.

È necessario porre attenzione sulla differenza tra **elencazioni esemplificative** (come questo caso, cioè gli elenchi sono esempi) e **tassative** (cioè gli elenchi indicano esattamente i destinatari). L'**originalità** riguarda la **forma espressiva**, non il **contenuto**<sup>17</sup>: l'opera non deve essere una **copiatura di altra opera** (un **plagio**).

**Programmi per elaboratore** La legge tutela i **programmi per elaboratore**, in qualsiasi forma espressi purché originali. Non sono tutelate le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento. Il termine **programma** comprende anche il **materiale preparatorio** per la progettazione del programma stesso (come la documentazione).

**Banche dati** La legge tutela le **banche di dati**, definite come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, disposti sistematicamente o metodicamente ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela **non si estende al loro contenuto**<sup>18</sup> e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

**Opere collettive** Le **opere collettive**, definite come riunione di opere o parti di opere, aventi carattere di creazione autonoma (ad esempio, un'antologia, un'enciclopedia), sono **protette come opere originali**, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d'autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte<sup>19</sup>.

**Opere in comunione** Le **opere in comunione** sono quelle opere create con il contributo indistinguibile e inscindibile di più autori. Il diritto d'autore **appartiene a tutti i coautori in parti presunte uguali** (ad esempio il brano composto da una band).

**Elaborazioni** Anche le **elaborazioni di carattere creativo di un'opera**, come le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modifiche e le aggiunte che costituiscono rifacimenti sostanziali **è tutelata dal diritto d'autore** (senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria).

<sup>16</sup>in questo caso, non è tutelata l'idea bensì l'opera in quanto tale

<sup>17</sup>non è tutelato l'argomento bensì la sua "rappresentazione"

<sup>18</sup>è sulla banca dati in quanto tale, non sui singoli contenuti

<sup>19</sup>significa che ad esempio, in un'antologia i singoli brani sono protetti dal loro proprio diritto d'autore e l'antologia è protetta in quanto collezione di queste

Tipicamente le elaborazioni devono essere approvate dall'autore dell'opera originaria, in quanto ha i diritti sulla riproduzione.



### Oggetti non tutelati

La LDA non si applica a **testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche**, sia italiane che straniere.

É da notare che anche le sentenze, come le norme, non sono protette da diritto d'autore. Nonostante ciò, le **massime** (in quanto elaborate dall'ingegno umano) lo sono.



### Sfera di applicazione

La legge sul diritto d'autore si applica a<sup>20</sup>:

- tutte le **opere di autori italiani**, dovunque pubblicate per la prima volta;
- le opere di **autori stranieri**, domiciliati in Italia, se pubblicate per la prima volta in Italia.

Nel caso di opere di autori stranieri, sono tutelate in presenza di convenzioni internazionali. In mancanza di Convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri godono della protezione della LDA se lo Stato di cui sono cittadini concede alle opere di autori italiani una protezione equivalente (principio di reciprocità).

### Titolarità del diritto d'autore

I **diritti morali** spettano **sempre** (non possono essere ceduti, venduti, rinunciarsi) all'autore. I **diritti patrimoniali** spettano in generale all'autore, mentre in alcuni casi a soggetti diversi (ad esempio, il datore di lavoro). Nel caso di **elaborazioni**, si considera come autore l'elaboratore (su ciò che ha fatto). L'autore può **trasferire i diritti patrimoniali a terzi** (ad esempio può cedere i **diritti di distribuzione**. Essi vengono ereditati alla sua morte).

**Definizione di autore** Si definisce **autore**, salvo prova contraria, chi è in essa<sup>21</sup> indicato come tale nelle forme d'uso, oppure è annunciato come tale durante una sua riproduzione.

<sup>20</sup>nel senso che vale per

<sup>21</sup>nell'opera

Vale anche come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o i segni convenzionali che sono notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

**Opere collettive** Nel caso di opere collettive:

- il diritto sulle singole parti spetta ai rispettivi autori;
- il diritto sull'opera collettiva spetta a chi ha organizzato e dirige la creazione dell'opera.

**Opere in comunione** Nelle **opere in comunione**, il diritto spetta in comune a tutti gli autori in **parti di valore uguale** (ad eccezione di prova scritta di diverso accordo). I **diritti morali** sono esercitabili individualmente. È necessario l'**accordo di tutti i coautori per pubblicazione dell'opera inedita**, modifica o utilizzo in forma diversa. In caso di **ingiustificato rifiuto**, tali atti possono essere autorizzati dall'autorità giudiziaria. Si applicano inoltre le **norme sulla comunione**<sup>22</sup>, tra cui:

- le **quote dei partecipanti si presumono uguali**;
- il **concorso dei partecipanti** (il coinvolgimento, nei vantaggi e nei pesi) è in proporzione alle quote;

### **Diritto d'autore nel caso di pubbliche amministrazioni**

Le pubbliche amministrazioni sono **titolari del diritto d'autore** sulle opere create e pubblicate per loro conto e a loro spese. Lo stesso diritto spetta gli enti privati non-profit, alle accademie, agli altri enti pubblici culturali.

### **Quando nasce il diritto d'autore**

L'autore acquista il diritto sull'opera al **momento della sua creazione** (non è necessario alcun adempimento formale). Per essere tutelata, l'opera deve essere realizzata, concretizzata, esteriorizzata. L'opera è tutelata qualunque sia la forma e il modo di espressione.

### **Diritti morali**

I **diritti morali** sono esclusivi dell'autore e non possono essere né ceduti né venduti (**inalienabili**), né rinunciarci (**irrinunciabili**) e non scadono mai (**imprescrittibili**, possono essere esercitati anche da coniuge, ascendenti e discendenti diretti in caso di morte dell'autore). Sono separati dai diritti patrimoniali.

---

<sup>22</sup>art. 1100 del codice civile

I diritti morali consistono nel:

- **diritto di rivendicare la paternità dell'opera**, cioè essere riconosciuto pubblicamente come creatore dell'opera in qualsiasi momento. Relativo a questo, si può:
  - scegliere di farla circolare anonimamente o sotto pseudonimo;
  - pretendere che il proprio nome sia indicato in ogni esecuzione o esemplare dell'opera
- diritto **all'integrità dell'opera**, cioè il diritto di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o modifica dell'opera, che possano essere pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Questo vale anche per modalità di comunicazione che possano cambiare la percezione<sup>23</sup>. Tale diritto non può essere esercitato se l'autore è a conoscenza delle modifiche e le ha accettate;
- **diritto di inedito**, cioè il diritto di non pubblicare l'opera oppure decidere quando pubblicarla. Ci si può anche opporre alla prima pubblicazione e recedere da contratti. Tale diritto termina con la prima pubblicazione. Se l'autore ha espressamente vietato la pubblicazione, neanche i suoi eredi potranno pubblicare l'opera. È possibile porre anche un termine.
- **diritto di pentimento**, cioè il diritto di ritirare l'opera in presenza di gravi ragioni morali. È necessario indennizzare tutti i soggetti che hanno acquistato i diritti di utilizzazione economica.

### Diritti patrimoniali

I **diritti patrimoniali** riguardano la sfera economica. Inizialmente, il **titolare ha il diritto esclusivo** di utilizzazione economica dell'opera nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti, mediante la **pubblicazione**, riproduzione, distribuzione, elaborazione, traduzione, noleggio, prestito, ecc.

I **singoli diritti** possono essere esercitati (e ceduti) indipendentemente l'uno dall'altro.

I diritti patrimoniali **durano per tutta la vita dell'autore** e per **70 anni dopo la sua morte**. Nel caso di opere collettive, nel suo complesso si ha che valgono per 70 anni dopo la prima pubblicazione. A ciascun collaboratore, inoltre, spettano i diritti per 70 anni oltre la loro morte.

---

<sup>23</sup>utilizzo in pubblicità

Nel caso di amministrazioni pubbliche<sup>24</sup>, spettano per 20 anni dalla prima pubblicazione.

É necessario notare che cedere un diritto esclusivo è diverso da permettere di utilizzare l'opera.



**Diritto di riproduzione** Il **diritto di riproduzione** consiste nel diritto di effettuare (o autorizzare) copie dirette o indirette, temporanee o permanenti, totali o parziale<sup>25</sup>, in qualunque modo. Non vale tuttavia per le **riproduzioni temporanee prive di rilievo economico proprio**, transitorie o accessorie, parte essenziale per consentire la trasmissione in rete.

**Diritto di trascrizione** Il **diritto di trascrizione** è il diritto esclusivo di trascrivere un'opera orale in opera scritta o riprodurla in qualsiasi modo o forma.

**Diritto di esecuzione e rappresentazione** Il **diritto di esecuzione e rappresentazione** consiste nel diritto di eseguire o rappresentare in pubblico l'opera, gratuitamente o a pagamento. **Non si considera pubblica** una cerchia ordinaria di famiglia, di convitto, di scuola nel caso di assenza di scopo di lucro, né all'interno di musei, archivi per la promozione culturale senza scopo di lucro.

**Diritto di comunicazione al pubblico** Il **diritto di comunicazione al pubblico** consiste nel diritto esclusivo di effettuare o autorizzare la comunicazione mediante mezzi di diffusione a distanza. Rientra nella definizione di messa a disposizione del pubblico *l'on demand*, in modo tale che l'utente possa accedere dal luogo e dal momento scelti individualmente.

La comunicazione al pubblico **non esaurisce il diritto** (a seguito della comunicazione il diritto resta in capo al titolare).

**Diritto di ritrasmissione** Il **diritto di ritrasmissione** consiste nel diritto esclusivo di effettuare o autorizzare qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, destinata al pubblico effettuata da

- un soggetto diverso dall'organismo che ha effettuato la prima trasmissione;
- è effettuato su un servizio di accesso a Internet in un ambiente gestito.

<sup>24</sup> cioè opere finanziate dalle amministrazioni pubbliche

<sup>25</sup> non c'è una indicazione quantitativa



**Diritto di traduzione e modificazione** Il **diritto di traduzione e modificazione** riguarda l'esclusività di effettuare o autorizzare:

- la traduzione in altra lingua o dialetto;
- tutte le forme di modificazione, elaborazione e trasformazione dell'opera che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera;
- la pubblicazione delle opere in raccolte;
- qualsiasi modifica dell'opera.

**Diritto di distribuzione** Il **diritto di distribuzione** riguarda l'esclusività di effettuare o autorizzare la messa in commercio, in circolazione o a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo (può essere originale o copie dell'opera) . Questo comprende anche il diritto esclusivo di introdurre nella Unione Europea le riproduzioni fatte fuori dalla Unione Europea.

**Principio di esaurimento comunitario** Il **principio di esaurimento comunitario** riguarda il fatto che il diritto di distribuire un'opera (un'esemplare, originale o copia) si **esaurisce nella comunità europea** se la prima vendita o primo atto di trasferimento è fatto dal titolare o con il suo consenso<sup>26</sup>: ciò significa che non potrà controllare l'ulteriore distribuzione di quell'esemplare. Questo non vale per la messa a disposizione on demand.

**Diritto di noleggio e prestito** Il **diritto di noleggio e prestito** riguarda l'esclusività del titolare:

- di noleggiare l'opera (cioè cederla in uso per un limitato periodo di tempo al fine di conseguire un beneficio economico);
- di prestare l'opera (cioè cederla per un periodo di tempo limitato<sup>27</sup>)

L'autore, anche nel caso ceda il diritto di noleggio, mantiene il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio. Ogni patto contrario è nullo<sup>28</sup>.

<sup>26</sup>ciò significa che se la prima vendita è legale, non si ha controllo sulle vendite successive di quell'esemplare

<sup>27</sup>tipicamente è fatto ad istituzioni aperte al pubblico

<sup>28</sup>cioè, se in un contratto è presente una clausola che stabilisce qualcosa in contrario, essa non è valida

### Diritti connessi

I **diritti connessi** sono diritti patrimoniali su opere di ingegno che spettano a soggetti diversi dall'autore. Sono soggetti che consentono al pubblico di fruire dell'opera, come gli artisti, interpreti, ma anche i produttori di supporti e produttori di opere. Nel caso di artisti interpreti, sono titolari anche di diritti morali.

### Trasmissione dei diritti di utilizzazione economica

I **diritti di utilizzazione economica e i diritti patrimoniali connessi**, possono essere acquistati, ceduti o trasmessi in tutti i modi e le forme stabiliti dalla legge.

L'autore che ha compiuto 16 anni<sup>29</sup> può compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create. La trasmissione dei diritti di utilizzazione economica deve essere provata per iscritto.

**Remunerazione per interpreti** Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio, gli artisti interpreti e esecutori che **concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere**, direttamente o tramite organismi di gestione collettiva a cui abbiano conferito il mandato, hanno diritto ad una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento. Anche in questo caso, **ogni patto contrario è nullo**. È tuttavia ammessa **una remunerazione forfettaria** se il contributo ha carattere **meramente accessorio** ed i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scopo.

### Mancato sfruttamento

L'autore o artista, interprete o esecutore, che ha **concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti** relativi ad un'opera, in caso di **mancato sfruttamento** può agire per la risoluzione, anche parziale del contratto di licenza o di trasferimento dei diritti dell'opera, o revocare l'esclusiva di contratto. Questo non si applica se il mancato sfruttamento è dovuto a circostanze al cui l'autore (o artista) può porre ragionevolmente rimedio. Nel caso di opere collettive la risoluzione deve essere chiesta da tutti gli autori e artisti con il maggior rilievo all'opera.

Salvo diverso accordo, lo **sfruttamento dell'opera deve avvenire nel termine stabilito dal contratto**, non superiore a 5 anni o a 2 anni successivi alla disponibilità dell'opera da parte dell'editore. In mancanza, l'autore o artista interprete assegna un ter-

---

<sup>29</sup>non è necessario la capacità di agire dei 18 anni

mine congruo per lo sfruttamento dei diritti dopo cui può revocare l'esclusiva o risolvere il contratto.

### Eccezioni

Se il principio generale è la necessità del consenso dell'autore sullo sfruttamento e sul godimento della sua opera, esistono eccezioni in cui **l'utilizzazione è libera** (casi tassativi<sup>30</sup>). Ad esempio:

- la riproduzione di singole opere per uso personale fatta a mano o con mezzi non idonei alla diffusione pubblica.
- le fotocopie per uso personale di opere letterarie si ha un limite del 15% di ciascun volume;
- la copia per uso personale di fonogrammi e videogrammi senza fini di lucro (non si applica ai contenuti on demand);
- il riassunto, la citazione, la riproduzione e la comunicazione al pubblico per scopi di critica, discussione e insegnamento. Si ha l'obbligo di indicare la fonte;
- riproduzione di articoli di attualità (a meno che non sia espressamente<sup>31</sup> riservata);
- è permesso pubblicare liberamente su internet (a titolo gratuito) immagini e musica a bassa risoluzione o degradate per uso didattico o scientifico e solo nel caso non sia a scopo di lucro.

## 2.3 Tutela giuridica del software

Il software è anch'esso tutelato dalla legge del diritto d'autore. Purtroppo, **manca una definizione di software nell'ordinamento giuridico italiano**. L'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà d'Intellettuale) definisce il **software** come l'insieme di istruzioni che può, una volta trasferito su un supporto leggibile dalla macchina, far svolgere una funzione, realizzare un compito od ottenere un risultato particolare per mezzo di una macchina per l'elaborazione delle informazioni. Tuttavia, esistono alcuni riferimenti normativi che riguardano il software, come la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo che vieta la brevettabilità dei software in quanto tali. Mentre per una direttiva europea, poi ratificata dall'ordinamento italiano, il software deve **essere tutelato come opera letteraria**.

<sup>30</sup>ovvero sono eccezioni quelli elencati esplicitamente dalla legge

<sup>31</sup>esplicitamente

Nell'ordinamento italiano, il software (definito anche come programma per elaboratore) è protetto in qualsiasi forma (cioè codice sorgente, eseguibile, materiale preparatorio) originale: tuttavia non sono protette le idee e i principi alla base. È tutelata **la forma espressiva**, cioè l'esecuzione e non l'idea in quanto tale.

Può essere titolare dei diritti patrimoniali di un software:

- l'autore;
- altri soggetti (come le Pubbliche Amministrazioni);
- il datore di lavoro (di un dipendente nel caso di software house)

**Software del dipendente** È da notare che il **datore di lavoro** è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica sul software creato dal dipendente se il software è sviluppato nello svolgimento delle sue mansioni, o su istruzioni del datore di lavoro. Ciò avviene salvo patto contrario (cioè può essere stabilito altro da contratto).

### Diritti esclusivi sul software

Su un software esiste il diritto di effettuare o autorizzare:

- la **riproduzione** (permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, in qualsiasi forma);
- la **modificazione** (cioè traduzione, adattamento, trasformazione, qualsiasi modifica);
- la **distribuzione**. Per questo vale il principio di esaurimento per cui la prima vendita di una copia esaurisce il diritto di distribuzione stessa di quella copia<sup>32</sup>.

**Eccezioni** Vi sono delle eccezioni:

- la riproduzione e modificazione (inclusa la correzione degli errori) senza autorizzazione sono consentite **se necessarie per l'uso del software** (salvo patto contrario, cioè può essere vietato da contratto);
- chi ha diritto all'uso del software può **effettuare una copia di backup**, se necessaria per l'uso del software. Questo non può essere vietato dal contratto.

---

<sup>32</sup>non è valido per la vendita del software come servizio

- chi ha diritto all'uso del software può senza autorizzazione osservare, studiare e sottoporre a prova il funzionamento del software per determinare le idee su cui si basa. Accordi contrari sono nulli.

È possibile che sia necessario reperire delle informazioni per consentire l'**interoperabilità** tra software di terzi e software sviluppato autonomamente. Servono quindi delle informazioni in più ed è possibile riprodurre, tradurre, modificare il software di terzi fin tanto necessario per ottenere le informazioni che permettono l'interoperabilità. Possono farlo i licenziatari, se le informazioni non sono facilmente e rapidamente accessibili. Comunque, le attività devono essere limitate a ciò. Le informazioni acquisite non possono essere usate per fini diversi e non possono essere comunicate a terzi (salvo la necessità di interoperabilità). Infine, non possono essere utilizzate per sviluppare, produrre o commercializzare un software simile. Ciò che è contrario a queste regole è nullo. In ogni caso non possono essere interpretate in modo tale da arrecare danno al titolare dei diritti del software.

### Registrazione del software

La **registrazione di un software sul Pubblico Registro Software presso la SIAE** è a pagamento e facoltativa (nel senso che non è necessaria per godere dei diritti d'autore) e può essere utile per fornire una prova dell'esistenza del software e della titolarità dei diritti. Fornisce una prova documentale dell'esistenza del software alla data del deposito. Il deposito ha validità quinquennale<sup>33</sup> e può essere rinnovata per la stessa durata.

La SIAE non tutela coloro che depositano il software, ma fornisce solo una prova documentale dell'esistenza del software. Il deposito necessita una copia del software su disco ottico ed è **possibile solo per i software pubblicati**<sup>34</sup>.

### Software e brevetti

I brevetti fanno parte della proprietà industriale e non sono disciplinati dalla legge sul diritto d'autore. Come disciplinato dalla convenzione di Monaco sul brevetto europeo, i brevetti sono concessi per invenzioni nuove, ma non si considerano invenzioni i programmi informatici, quindi non si può brevettare un programma in quanto tale, ma possono riguardare invenzioni che utilizzano software.

---

<sup>33</sup>5 anni

<sup>34</sup>non deve essere un software inedito

### Misure a protezione del software

I titolari di diritti d'autore e connessi **possono tutelarsi anche utilizzando misure tecnologiche**. Ad esempio è possibile utilizzare tecnologie con lo scopo di impedire o limitare atti non autorizzati (come l'accesso e la copia). Le misure tecnologiche possono essere poste da:

- titolari di diritto d'autore;
- titolari di diritti connessi;
- costitutori di banche dati (cioè gli investitori, non gli autori).

Il controllo può avvenire mediante l'applicazione di un dispositivo di accesso o di protezione, o limitando attraverso il controllo. Tuttavia, i titolari **devono rimuovere tali misure** se ostacolano l'utilizzo delle opere<sup>35</sup>, su richiesta delle autorità, per fini di sicurezza pubblica e per permettere il corretto svolgimento di un procedimento giudiziario, amministrativo, parlamentare.

### Informazioni sul regime dei diritti

È possibile allegare all'opera delle informazioni elettroniche che oltre ad identificare l'opera, l'autore e i titolari dei diritti, possono contenere indicazioni su termini e condizioni d'uso dell'opera.

### Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione

I **prestatori di servizi della società dell'informazione**<sup>36</sup>, cioè coloro per cui valgono:

- soggetti il cui scopo principale è memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti;
- le opere sono caricate dai loro utenti;
- le opere sono organizzate e promosse allo scopo di trarne profitto direttamente e indirettamente

Non rientrano in questa definizione:

- coloro che danno accesso alle enciclopedie online senza scopo di lucro<sup>37</sup>;

---

<sup>35</sup> non vale per opere on demand

<sup>36</sup> ad esempio, YouTube

<sup>37</sup> come Wikipedia

- piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source;
- fornitori di servizi di comunicazione elettronica;
- prestatori di mercati online, di servizi cloud a meno che tale consenta di condividere le opere protette tra più utenti;

Tali prestatori concedono l'accesso al pubblico opere protette e **compiono un atto di messa a disposizione del pubblico**: quindi devono ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, possibile anche tramite accordi di licenza. Tale autorizzazione include gli atti compiuti dagli utenti quando caricano sulla piattaforma e li "valida" quando non agiscono per scopi commerciali o la loro attività non genera ricavi. A questi non si applicano le limitazioni di responsabilità che si applicano per i prestatori di servizi di hosting<sup>38</sup>.

I titolari dei diritti **possono chiedere di disabilitare l'accesso alle loro opere o di rimuoverli**. Tali decisioni sono **soggette a verifica umana** e il prestatore dà immediata comunicazione all'avvenuta disabilitazione o rimozione. I prestatori devono istituire meccanismi di reclamo veloci e efficaci<sup>39</sup> ed, in attesa della decisione sul reclamo, i contenuti rimangono disabilitati.

### Regolamento AGCOM per la tutela del diritto d'autore

Il regolamento AGCOM in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica disciplina **le attività in materia di tutela del diritto d'autore**. Promuove l'offerta legale di contenuti e la corretta fruizione, definisce le procedure per l'accertamento e la cessazione delle violazioni. Tali procedure si prefiggono di procedere in maniera più rapida rispetto alla procedura giudiziale.

Tale meccanismo permette ai titolari dei diritti d'autore di segnalare presunte violazioni all'AGCOM. Se la **richiesta è accolta**, può seguire la **procedura ordinaria** (35 giorni) o **abbreviata** (12 giorni) per casi particolari. AGCOM invia quindi una comunicazione ai prestatori di servizi, all'uploader (l'utente che ha caricato il contenuto), ai gestori della pagina e del sito internet (ad esempio i gestori di pagine Facebook).

Tali **destinatari** della comunicazione possono rimuovere il contenuto, **inviare controdeduzioni** (all'AGCOM entro 5 giorni) o rivolgersi all'autorità giudiziaria (sospendendo il procedimento). Le controdeduzioni sono inviate ad un organo collegiale. Tale comitato

---

<sup>38</sup> che esonerano dalle responsabilità su ciò che si memorizza

<sup>39</sup> secondo le linee guida AGCOM

può disporre l'archiviazione se la violazione non sussiste. Altrimenti può chiedere che i prestatori di servizi destinatari impediscano la violazione e pongano fine entro 3 giorni. Inoltre se il sito è ospitato su un server ubicato in Italia, è chiesta al fornitore dei servizi di hosting la rimozione selettiva delle opere e di adottare le misure necessarie per impedire il caricamento. Il caso di violazioni di carattere massivo può anche essere ordinata la disabilitazione dell'accesso alle opere. Se il server del sito è all'estero, può richiedere ai prestatori di mere conduit<sup>40</sup> di disabilitare l'accesso al sito.

Nel caso di grave lesione dei diritti, AGCOM può seguire il procedimento abbreviato: interviene entro 3 giorni e anche le controdeduzioni devono essere inviate entro 3 giorni. Il tutto si conclude entro 12 giorni. Infine l'ottemperanza agli ordini deve avvenire entro 2 giorni.

## Sanzioni

41

È possibile suddividere le sanzioni in diverse categorie.

### Sanzioni civili

Se un titolare di diritti teme che sia stato violato un proprio diritto patrimoniale può agire in giudizio (rivolgersi al giudice). Il giudice verificherà e può vietare l'uso dell'opera. Inoltre, nel caso il **diritto è stato violato**, può agire in giudizio per richiedere il risarcimento del danno e la distruzione (o rimozione) dello stato di fatto (ad esempio di copie fisiche non autorizzate).

### Sanzioni penali

**In generale** Le sanzioni penali riguardano a violazioni considerate più gravi. Per quelli meno gravi tipicamente si ha come sanzione solo il pagamento di una somma, mentre in casi più gravi può implicare anche una pena detentiva.

Nel linguaggio giuridico, la parola multa si riferisce a sanzioni penali.



Ci sono sanzioni penali che valgono per tutti, altre che valgono solo per determinate categorie di soggetto.

<sup>40</sup>il *mere conduit* è un servizio di semplice trasporto

<sup>41</sup>per l'esame è utile conoscere informazioni generali sulle sanzioni



Ci sono alcune categorie di reato che puniscono solo se si ha raggiunto un qualche tipo di esito (di evento), mentre altre che puniscono anche chi tiene solamente un comportamento (di condotta). Inoltre, ci sono reati che puniscono per negligenza (comportamento colposo) mentre altri per comportamento intenzionale (comportamento doloso). Esiste anche il **dolo generico**, in cui la persona non intende attuare un determinato comportamento, mentre si parla di **dolo specifico**, in cui una persona attua un comportamento con un certo scopo (ad esempio il lucro).

**Per violazione dei diritti d'autore** Si puniscono con una multa tutti i soggetti che a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- riproducono, diffondono o vendono un'opera altrui senza averne diritto. Tra questo vale anche il diffondere al pubblico, con o senza variazioni;
- chi diffonde un'opera adatta a pubblico spettacolo. Nel caso sia fatto attraverso reti telematiche, è possibile estinguere il reato pagando la somma corrispondente al massimo della pena per il reato (oltre alle spese del procedimento);
- chi riproduce un numero di esemplari maggiore di quello che aveva il diritto di produrre;

**Per violazione dei diritti d'autore su programmi per elaboratore** Secondo l'articolo 171-bis, è sanzionato penalmente chi abusivamente

- duplica (per trarne profitto), programmi per elaboratore;
- importa, distribuisce, vende e detiene a scopo commerciale o concede in locazione (per trarne profitto) programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE<sup>42</sup> (quindi copie-pirata).

Per avere un'idea, la pena consiste in reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa. Si ha una pena di minimo 2 anni e circa 15 000 euro se il fatto è di rilevante gravità.



Ciò vale anche per qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un software.

**Sull'articolo 171-ter** L'articolo 171-ter sanziona penalmente diversi comportamenti, a condizione che il fatto sia commesso per uso non personale<sup>43</sup> e a fini di lucro. Tali

<sup>42</sup>vale per chi lo fa abusivamente

<sup>43</sup>quindi non a proprio uso, ma ad esempio la distribuzione

comportamenti sono diversi ma riguardano in generale la trasmissione, riproduzione in pubblico di opere protette. Punisce anche chi in assenza di un accordo ritrasmette un servizio criptato o dispositivi di decodificazione che consentono l'accesso al servizio criptato. Inoltre si puniscono chi fabbrica, importa, vende attrezzatura, prodotti o componenti che abbiano la prevalente finalità, o siano principalmente progettati per eludere misure tecnologiche. Anche chi rimuove o altera le informazioni relative ai diritti e chi riproduce o trasmette opere in cui sono state rimosse tali diciture. Si puniscono inoltre anche coloro che riproducono o duplicano oltre 50 copie di opere tutelate e chi a fini di lucro comunica al pubblico un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.

**Valore delle sanzioni amministrativa** Le sanzioni penali prevedono una sanzione amministrativa<sup>44</sup> pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera. Si applica inoltre per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

Notiamo che per ottenere il risarcimento del danno, è necessario un procedimento civile.



**Sull'articolo 174-ter** È punito chi abusivamente utilizza, duplica, mette a disposizione, riproduce opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti non conformi alla legge sul diritto d'autore.

Questi proventi dalle sanzioni amministrative affluiscono al bilancio dello stato e sono divisi tra il Ministero della giustizia per la prevenzione e l'accertamento e il Ministero dell'economia e delle finanze per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.



**Sanzioni penali ai prestatori di servizi** Nel caso i prestatori di servizi vengano a conoscenza di reati, sono obbligati a segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria tali circostanze.

## 2.4 Tutela delle banche dati

La normativa di riferimento sulle banche dati è sempre quella del diritto d'autore, ma è stata aggiunta successivamente. Sono protette **tutte le banche dati**, sia quelle "originali" che "non originali".

<sup>44</sup>la sanzione amministrativa è in più rispetto alle sanzioni penali e alle sanzioni civili



Una **banca dati** è definita come una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Dunque comprende banche dati **cartacee** ed **elettroniche**. Nella banca dati è tutelata la forma espressiva (quindi la struttura, la disposizione) e non si estende al contenuto. Restano impregiudicati quindi i diritti sul contenuto. Inoltre la tutela non si estende al software utilizzato per la costituzione e il funzionamento delle banche dati elettroniche.

Le banche dati possono essere divise in:

- **banche dati selettive**, in cui il contenuto è scelto dall'autore (la scelta implica originalità);
- **banche dati non selettive**, che include tutti i dati possibili su un determinato argomento (non implica l'originalità per scelta).

Tipicamente il **titolare dei diritti è l'autore**. Per le banche dati create dai dipendenti valgono le stesse regole per il software.

I diritti esclusivi dell'autore<sup>a</sup> di una banca dati sono<sup>b</sup> eseguire e autorizzare la riproduzione (permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma), la traduzione, l'adattamento, ecc. Alcune attività non sono soggette ad autorizzazione (non devi chiedere l'autorizzazione per farlo) come l'**accesso o consultazione per scopi didattici e di ricerca scientifica** (o per sicurezza pubblica, per procedura amministrativa o giurisdizionale), non svolta nell'ambito di un'impresa. È necessario comunque indicare la fonte e la riproduzione non deve essere permanente.

<sup>a</sup>diversi dai diritti del costitutore

<sup>b</sup>sostanzialmente i diritti patrimoniali

**Utente legittimo** L'**utente legittimo**, se necessario per l'accesso al contenuto della banca dati e per il suo normale impiego, può riprodurre e presentare in pubblico senza chiedere autorizzazione. Clausole contrarie sono nulle.

**Diritti del costitutore** Il **diritto del costitutore** (anche detto *diritto sui generis*) è un **diritto connesso**. Riguarda anche le banche dati non creative e originali e **tutela l'investimento**.

Il **costitutore** è un soggetto che ha effettuato investimenti rilevanti per la costruzione (realizzare, verificare) della banca dati. Un investimento può essere sia un impegno

finanziario, di tempo o di lavoro. La rilevanza è sia quantitativa che qualitativa ed è da valutare in relazione al settore e agli investimenti normalmente effettuati.

Come tutti i diritti connessi è un diritto indipendente e parallelo al diritto d'autore. È da specificare che non sono necessari requisiti di creatività e originalità: in mancanza di questo sarebbe disincetivata la creazione di banche dati non originali o creative.

Il costitutore deve essere cittadino o residente in Unione europea, o, in caso fosse una persona giuridica, deve essere stabilito in Unione europea.

Il **diritto del costitutore** consiste nel diritto di vietare operazioni di estrazione e reimpiego dell'intera banca dati. Permette anche di vietare le attività di estrazione e reimpiego di parti non sostanziali della banca dati ripetute e sistematiche se tali operazioni sono contrarie alla normale gestione.

Con **estrazione** si intende trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale<sup>45</sup> su altro supporto.

Il reimpiego è qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati.

Il **diritto del costitutore** sorge al momento del completamento della banca dati e ha durata di 15 anni. Per banche dati a disposizione del pubblico, il diritto si esaurisce 15 anni dopo la prima messa a disposizione del pubblico.

Nel caso fossero apportate modifiche con nuovi investimenti, decorre un nuovo diritto di 15 anni.

La scadenza dei diritti avviene il 1 gennaio dell'anno successivo all'evento scatenante.



Anche in questo caso vale il **principio dell'esaurimento comunitario**, per cui la prima vendita di una copia in Unione europea da parte del titolare esaurisce il diritto di controllare la sua vendita successiva in Unione europea. Tuttavia, se la banca dati è trasmessa online si tratta di una prestazione di servizi.

Le libere utilizzazioni<sup>46</sup> si applicano anche al diritto del costitutore.

<sup>45</sup> con parte sostanziale si intende un senso sia qualitativo che quantitativo

<sup>46</sup> attività previste dalla legge che prescindono dall'autorizzazione

## 2.5 Sito web

Abbiamo detto che il diritto d'autore non fornisce un elenco tassativo di quali opere tutela. Ad esempio un sito web, può essere considerato come un'opera d'ingegno. Inoltre, quando lo si progetta è necessario considerare di includere altre opere di ingegno solo se si possiedono i diritti.

## 3 Contratti a oggetti informatico

Ai **contratti a oggetto informatico** e quelli stipulati **per mezzo informatico** si applica la disciplina del codice civile sui contratti. Nel caso una parte del contratto è un **consumatore**, si applica la disciplina di tutela del consumatore.

### 3.1 Informazioni generali

#### Definizione di contratto

Un **contratto** è l'accordo di due o più parti per costruire, **regolare** o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

#### Contratti tipici e atipici

I **contratti tipici** sono quelli con una causa tipica (ovvero **prevista e regolata dalla legge**, ad esempio la vendita). I **contratti atipici** non hanno una causa tipica.

Ciò significa che per i contratti atipici occorre di volta in volta accertare la ricorrenza o meno di una causa (ad esempio la licenza software).

#### Autonomia contrattuale

Le **parti di un contratto** possono liberamente **determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge**. Le parti possono **concludere contratti che non appartengono ai tipi** e aventi una disciplina particolare purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

#### Requisiti di validità del contratto

I requisiti di validità di un contratto sono:

- essere un **accordo delle parti**. Un contratto è concluso quando il proponente riceve notizia dell'accettazione;

- la **presenza di una causa**. La **causa** è la funzione economico sociale del contratto (non è il motivo<sup>47</sup> per cui il contratto avviene)<sup>48</sup>;
- la **presenza di un oggetto**. L'**oggetto** è il diritto che il contratto trasferisce. Esso deve essere possibile, lecito, determinato<sup>49</sup> o determinabile<sup>50</sup>.
- la **forma**<sup>51</sup>, ovvero attraverso cosa è stipulato. Se il principio generale vale la **libertà delle forme** (ogni forma è valida), ci sono casi in cui la legge **impone una forma**, pena la nullità<sup>52</sup>.

### Conclusione del contratto

Un **contratto è concluso** nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere **entro il termine stabilito**.

Il proponente può ritenere valida l'**accettazione tardiva**, purché ne sia data immediatamente comunicazione all'altra parte.

Se il **proponente richiede per l'accettazione una forma determinata**, l'accettazione non ha effetto se in forma diversa. Un'**accettazione non conforme** alla proposta equivale a una nuova proposta<sup>53</sup>.

In alcuni casi, è possibile che l'**esecuzione del contratto**<sup>54</sup> avvenga prima dell'accettazione: in questo caso il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto l'inizio dell'esecuzione. L'**accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte** dell'iniziata esecuzione e in **manca** è tenuto al risarcimento del danno.

Inoltre, **fino a che il contratto non è concluso**, la proposta può essere revocata. Tuttavia, se l'accettante ha intrapreso in **buona fede l'esecuzione**, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese.

<sup>47</sup>i motivi sono le ragioni soggettive e individuali che inducono le parti a concludere il contratto

<sup>48</sup>ad esempio, la causa della vendita è lo scambio di una cosa con un prezzo

<sup>49</sup>determinato significa che si conosce esattamente l'oggetto (ad esempio la vendita dal vivo)

<sup>50</sup>determinabile significa che deve essere possibile ricavarlo. Ad esempio l'acquisto di un oggetto in un e-commerce

<sup>51</sup>in alcuni casi può essere un requisito essenziale se prevista nel contratto

<sup>52</sup>ad esempio, la compravendita di un immobile

<sup>53</sup>se il destinatario accetta una proposta ma diversa dalla proposta, diventa proponente della nuova proposta

<sup>54</sup>fare ciò che è stabilito

L'accettazione può essere revocata purché la revoca giunga al proponente prima dell'accettazione<sup>55</sup>.

### Buona fede

La **buona fede** è un **principio valido** anche in altre situazioni contrattuali: ogni contratto deve essere infatti interpretato ed eseguito secondo buona fede.

### Fase precontrattuale

Le parti, nello **svolgimento delle trattative** e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona fede.

### Condizioni generali di contratto

Le **condizioni** sono **predisposte da uno dei contraenti e sono efficaci nei confronti dell'altro contraente** se le ha conosciute o se avrebbe dovuto conoscerle con ordinaria diligenza<sup>56</sup>.

Alcune **condizioni hanno effetto solo se approvate specificamente per iscritto** (con firma in calce al contratto e una seconda volta in calce alle clausole). Sono condizioni che favoriscono chi le ha predisposte.

Esempi di queste stabiliscono:

- limitazioni della responsabilità;
- facoltà di recedere dal contratto;
- facoltà di sospenderne l'esecuzione.
- termini di decadenza all'altro contraente;
- limitazioni all'altro contraente alla facoltà di porre eccezioni;
- restrizioni alla libertà contrattuale dell'altro contraente con terzi;
- tacita proroga o rinnovazione;
- clausole compromissorie<sup>a</sup>;
- deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria<sup>b</sup>.



<sup>55</sup>ad esempio accetti inviando una lettera che impiega 2 giorni. Vuoi revocarlo e lo fai attraverso una PEC che arriva prima di 2 giorni

<sup>56</sup>se sono chiaramente a disposizione

---

<sup>a</sup>con cui le parti decidono che in caso di controversia, essa sia risolta da arbitri<sup>b</sup>ad esempio rivolgersi ad un altro foro competente

Tra le condizioni generali è stabilito **che sono nulle le clausole di esonero da responsabilità del debitore per dolo<sup>a</sup> o colpa grave o violazione di norme di ordine pubblico**. Questo significa che se in un contratto si pone una limitazione per uno di questi motivi essa non è valida, mentre **è valida solo per colpa lieve**.

---

<sup>a</sup>causare qualcosa con coscienza e volontà

In caso di **clausole in condizioni generali** di contratto o in moduli e formulari **pre-disposti da una parte**, esse sono interpretate, nel dubbio, a favore dell'altra parte.

La **facoltà di recesso** può essere esercitata finché il contratto non ha avuto principio di esecuzione. Nei **contratti ad esecuzione continuata o periodica**, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non vale per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. È comunque **ammesso il patto contrario**.

I **patti che limitano la concorrenza** devono essere provati per iscritto. Esso è **valido se circoscritto ad una determinata zona o attività**, e non può eccedere la durata di cinque anni.

Nel caso di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, le **clausole aggiunte al modulo prevalgono** su quelle del modulo **qualora siano incompatibili**, anche se non sono state effettivamente cancellate.

Chi è **autorizzato a concludere contratti in nome di un'impresa** non ha il potere di derogare alle condizioni generali in mancanza di una speciale autorizzazione scritta.

### Nullità del contratto

Un contratto (o singole clausole) **è nullo** se:

- se è contrario a norme imperative<sup>57</sup>;
- se manca uno dei requisiti essenziali;
- per **illiceità della causa o dei motivi** (ad esempio, il contratto di corruzione);
- se l'oggetto **non ha i requisiti previsti** (ad esempio, non si consegna l'oggetto prestabilito);

---

<sup>57</sup>contrario alla legge



- nei casi stabiliti dalla legge.

La **nullità di un contratto**:

- può essere fatta valere da chiunque;
- può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
- non si prescrive (dura per sempre).

### Annulabilità del contratto

Un contratto è **annullabile** se:

- se una parte era incapace di contrattare;
- se il consenso è stato ottenuto per errore, con violenza o dolo.

L'annullamento, si prescrive<sup>58</sup> in 5 anni e può essere chiesto solo dalla parte per cui sussiste la causa di annullamento.

## 3.2 Contratti con i consumatori

I contratti con consumatori sono disciplinati anche dal **codice del consumo**.

### Definizioni

Si definisce **consumatore** una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Si definisce **professionista** una persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

Il legislatore prevede una **tutela particolare a favore dei consumatori**, in quanto sono considerati la parte debole del contratto.

### Clausole vessatorie

Si definiscono **vessatorie** delle clausole presenti tra professionista e consumatore che malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio.

Si **presumono vessatorie fino a prova contraria** clausole che (non sono da imparare a memoria per l'esame):



---

<sup>58</sup>non vale più

- limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona dal consumatore, risultante da un'omissione del professionista;
- clausole che trattengono la caparra in caso di inadempimento del professionista;
- permettono solo al professionista di recedere dal contratto;
- prevedono un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga;
- stabilire il prezzo al momento della consegna;
- limitare l'opponibilità dell'eccezione di inadempimento da parte del consumatore<sup>a</sup>
- stabilire come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore.

<sup>a</sup>il professionista non adempie, il consumatore può non adempire. Clausole contrarie sono considerate vessatorie

Comunque, una **clausula si definisce vessatoria** tenendo conto della natura del bene o del servizio e facendo riferimento alle circostanze. È da notare che **la vessatorietà non riguarda l'adeguatezza del corrispettivo**<sup>59</sup>, purché sia individuabile in maniera chiara e comprensibile. Inoltre, **non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge**. Inoltre, **non sono vessatorie le clausole che sono state oggetto di trattativa individuale**. Dovrà essere il professionista, nel contratto concluso, a dover provare che siano avvenute tali trattative (il discorso della necessità di firmare più volte), pena la nullità.

### Forma e interpretazione

Nel caso di **contratti proposti per iscritto**, le clausole devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio, prevale l'interpretazione più favorevole per il consumatore.

### Clausole nulle

La **presenza di cause nulle** fanno rimanere valido il contratto in sé.

Inoltre, anche se sottoposte a trattativa, sono **sempre nulle** le clausole che:

<sup>59</sup>il prezzo

- **escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di danno o morte del consumatore**, risultante di un fatto o di un'omissione del professionista;
- **escludono o limitano le azioni del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento da parte del professionista**<sup>60</sup>
- **prevedono l'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.**

La **nullità** opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. È nulla ogni clausola che prevede la deroga di competenza ad un paese extracomunitario e che privi il consumatore della protezione.

### 3.3 Contratti a licenza d'uso

Una **contratto di licenza d'uso** consiste in un licenziante che cede ad un licenziatario il diritto di godimento del software. È un contratto atipico e può prevedere un corrispettivo. Possono essere **applicate le norme del codice civile sulla locazione** per quanto compatibili e salvo accordo contrario.



#### Definizione di contratto a licenza d'uso

Un contratto di licenza d'uso **comporta che il licenziante** (titolare dei diritti di utilizzazione economica) **mantiene tutti i diritti di utilizzazione economica** e il licenziatario acquista il diritto di utilizzare il programma nei limiti previsti dalla legge sul diritto da'autore.

Le licenze **possono prevedere clausole che escludono garanzie o responsabilità**. Sono però vietate le clausole di esclusione di responsabilità per dolo o colpa grave (solo colpa lieve).

#### Licenza a strappo

La **licenza a strappo** riguarda . Consiste nel confezionare il software in un involucro trasparente su cui sono leggibili le condizioni di contratto. L'apertura della confezione comporta l'accettazione del contratto.

<sup>60</sup>il consumatore deve poter agire contro il professionista se questo non si comporta bene

Esistono per la necessità di uniformare e velocizzare la commercializzazione.



Il contratto si dice quindi concluso per comportamento concludente, e le condizioni generali di contratto sono predisposte unilateralmente dalla software house. Data l'impossibilità di approvare per iscritto le clausole vessatorie, in questo tipo di contratto potrebbero essere ritenute inefficaci.

### Shareware

Con **shareware** si intende un particolare tipo di licenza d'uso, che prevede che il software possa essere utilizzato per un periodo di prova. Successivamente occorre pagare un corrispettivo. La versione di prova può avere limitazioni e contenere limitazioni di protezione.

## 3.4 Licenze di software libero (open source)

Le licenze di software libero sono particolari tipi di licenza software che prevedono la completa messa a disposizione del codice sorgente. Esistono diversi tipi, e possono prevedere l'autorizzazione a usare, modificare, integrare, riprodurre il programma. Si tratta di un **negozio giuridico**<sup>61</sup> con cui il titolare dei diritti di utilizzazione economica concede (in genere gratuitamente) alcune facoltà che gli spettano.

### c.c. copyleft

Le **c.c. copyleft** sono licenze open source per cui l'autore prevede delle obbligazioni a carico del licenziatario (obblighi verso il licenziante). In generale non si hanno particolari vincoli sull'utilizzo, ma si ha l'obbligo che la distribuzione del software o di opere derivate è consentita solo alle stesse condizioni della licenza originale.

### Licenze Creative Commons

Nelle **licenze Creative Commons** l'autore decide autonomamente le modalità di utilizzo delle opere, scegliendo quali diritti concedere agli altri utenti.

**Licenza Attribuzione** Un esempio è la licenza **By** (*Attribuzione 4.0*) che permette la condivisione e la modifica. Tali diritti non possono essere revocati se l'utente rispetta i termini della licenza. La **condizione** è una menzione di paternità adeguata, fornire un

<sup>61</sup>dichiarazione di volontà

link alla licenza e indicare se sono state apportate modifiche. Facendolo non si può suggerire che il licenziante avalli<sup>62</sup> l'utente. Inoltre **non si possono applicare restrizioni aggiuntive**.



Figura 1: Simbolo di licenza Creative Commons By

[Licenza Attribuzione Non commerciale](#) La licenza "Attribuzione Non commerciale" è simile alla precedente, ma permette l'utilizzo per scopi commerciali.




Figura 2: Simbolo di licenza Creative Commons By Non Commercial

[Licenza Attribuzione Non opere derivate](#) La licenza "*Attribuzione Non opere derivate*" permette solo la condivisione, ma vieta la distribuzione del software remixato (non sono ammesse opere derivate).



Figura 3: Simbolo di licenza Creative Commons By Non Derivative

---

<sup>62</sup>supporti



Figura 6: Simbolo di licenza Creative Commons By Non Commercial Share Alike

**Licenza Attribuzione Non commerciale Non opere derivate** La licenza "*Attribuzione Non commerciale Non opere derivate*" permette solo la condivisione, ma vieta la distribuzione del software remixato (non sono ammesse opere derivate) e non può essere usato per scopi commerciali.




Figura 4: Simbolo di licenza Creative Commons By Non Commercial Non Derivative

**Licenza Attribuzione Condividi allo stesso modo** La licenza "*Attribuzione Condividi allo stesso modo*" prevede che le opere derivate siano distribuite con la stessa licenza (è sostanzialmente una licenza copyleft).



Figura 5: Simbolo di licenza Creative Commons By Share Alike

Esiste anche la versione non commerciale

### **Licenza Pubblico dominio**

La licenza *CC0 1.0 Universal* prevede che l'opera sia **dedicata al pubblico dominio**. L'autore rinuncia a tutti i suoi diritti sull'opera in tutto il mondo, inclusi i diritti

connessi. Non riguarda brevetti e marchi, non è fornita alcuna garanzia ed è declinata ogni responsabilità. Comunque non si può far intendere alcun tipo di avallo da parte dell'autore.

### Licenza CC Plus

Le licenze creative commons sono non esclusive, ed è sempre possibile aggiungere accordi. Questo è il modello seguito nell'ambito del protocollo CC Plus.

### Licenze CC Italia

Le licenze CC non ha comunque effetto su:

- le **eccezioni e libere utilizzazioni consentite** dalla legge sul diritto d'autore;
- i **diritti morali** dell'autore;
- i **diritti che altre persone possono avere sia sull'opera che su come viene utilizzata** (es. diritti di immagine);

## 3.5 Contratti di sviluppo software

I contratti di sviluppo software sono contratti per cui una **parte si impegna a realizzare un programma software in base alle richieste di un committente**. In base al **soggetto incaricato**, si parla di:

- se è un **imprenditore**, si parla di contratto di appalto di servizi (disciplinato da alcune leggi del codice civile);
- se è un **professionista** si parla di contratto di prestazione d'opera intellettuale (disciplinato da alcune leggi del codice civile<sup>63</sup>);

### Contratto di appalto

Il **contratto di appalto** è un contratto con cui una parte (**appaltatore**) assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio per conto di un'altra parte (**appaltante o committente**) verso un corrispettivo in denaro. Vi è **obbligo di risultato** e la **proprietà dell'opera si trasferisce al committente con la consegna**. Vi è inoltre il divieto di subappalto senza autorizzazione del committente.

Nell'appalto si applicano alcune norme, come:

---

<sup>63</sup>diverse da quelle dell'appalto

- quella sulle **variazioni in corso di sviluppo** prevede che l'**appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute** se il committente **non le ha autorizzate**. L'autorizzazione deve essere **provata per iscritto**. Inoltre, nel caso fosse stato **pattuito un prezzo dell'intera opera**, l'appaltatore non ha diritto a compenso per le variazioni, salvo diversa pattuizione;
- il committente ha **diritto di controllare lo svolgimento dei lavori**. Se l'esecuzione **non procede secondo le condizioni**, il committente può fissare un congruo termine entro cui l'appaltatore si deve conformare. Trascorso tale tempo senza risultato, il **contratto si risolve** e il committente ha diritto ad un risarcimento del danno;
- il committente **prima di ricevere la consegna ha diritto di verificare l'opera**. La verifica deve essere **fatta dal committente appena l'appaltatore lo concede**. Se nonostante l'invito il committente **tralascia senza giusti motivi o non comunica il risultato della valutazione entro breve termine**, l'opera si considera accettata;
- nel caso l'**opera abbia vizi**, il committente deve denunciare all'appaltatore tali entro 60 giorni dalla scoperta. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in 2 anni dal giorno di consegna;

### Contratto d'opera intellettuale

Il **contratto d'opera**<sup>64</sup> **intellettuale** è un contratto con cui un professionista si avvale delle proprie competenza professionali senza organizzazione di impresa e lavora senza vincolo di subordinazione verso il committente. In questo caso si ha **obbligazione di mezzi**, non di risultato. Questo non significa che non si è tenuti a fornire il risultato

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista **risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave**.

riguardo alla titolarità del programma, **mancano indicazioni chiare** nel caso di questo tipo di contratti. La giurisprudenza ha però assimilato il professionista al lavoratore dipendente, riconoscendo la **titolarità dei diritti al committente**.

Sull'assistenza e manutenzione, possono esistere alcune clausole come:

- la **perdita del diritto alla manutenzione** da parte dell'utente se usa il software **in modo non conforme** agli accordi;

---

<sup>64</sup>esiste anche il contratto d'opera, che non prevede una prestazione d'opera intellettuale



- esclusione degli interventi necessari per problemi causati per dolo o colpa grave dell'utente.

**Nullità di clausole** In questo caso si ha che la **nullità parziale o la nullità di singola clausole** importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte (salvo clausole contrarie). La nullità di singole clausole **non importa la nullità del contratto**, quando le clausole nulle sono **sostituite di diritto da norme imperative**.

### 3.6 Analisi di un esempio di contratto per sviluppo software

Questa parte non va imparata memoria per l'esame, ma è sufficiente assimilare i concetti generali.

Di seguito saranno elencati alcuni aspetti a cui prestare attenzione nella redazione di un contratto per lo sviluppo software.

#### Titolo

Nella prima pagina del contratto, è presente il **titolo** (che dovrebbe essere coerente con il contratto).

#### Soggetti

Sono indicati i **soggetti** che concludono l'accordo:

- per persone fisiche, il nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA;
- per persone giuridiche, la sede legale, il codice fiscale la partita IVA ed il legale rappresentante.

#### Oggetto

É presente poi l'**oggetto del contratto** che deve essere possibile, lecito, determinato. Deve descrivere chiaramente e in modo non vago l'oggetto del contratto (con informazioni come quale software si sviluppa, in che modo sarà rilasciato, a che titolo<sup>a</sup>, se ne prevede la realizzazione e la consegna). Nel caso sia l'adattamento di un software già esistente, specificare a quale titolo è utilizzato (si deve avere il diritto di modificarlo).



**Responsabile dell'esecuzione**

Dovrebbe essere indicato anche il responsabile dell'esecuzione del contratto. Può essere utile designare un referente/persona di contatto per ciascuna delle parti (i due contraenti) per ogni attività.

**Esecuzione dell'opera**

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite, il committente può fissare un congruo termine entro cui il prestatore d'opera deve conformarsi. Trascorso tale termine senza risultato, il contratto si risolve e il committente ha diritto ad un risarcimento del danno. Potrebbero essere indicate anche le fasi esecutive del software. Inoltre è importante definire i criteri di verifica delle varie fasi.

**Obblighi del committente**

Gli obblighi del committente sono le informazioni, i materiali che eventualmente il committente deve fornire per la realizzazione. Sarebbe utile indicare anche i termini entro cui deve avvenire la consegna ed eventuali clausole sulla validità di tali informazioni.

**Garanzie e responsabilità del prestatore d'opera**

Quando il committente accetta l'opera, libera il prestatore di ogni responsabilità per difformità o per vizi, a patto che questi erano noti o facilmente riconoscibili (non dolosamente occultati). In caso, il committente deve denunciare tali difformità entro 8 giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

Un diritto del committente è quello di richiedere la risoluzione dei vizi. Nell'adempimento di una obbligazione, il prestatore deve essere diligente nella risoluzione. Se le difformità o i vizi dell'opera la rendono inadatta o inutilizzabile, il committente può richiedere la risoluzione del contratto.

È utile specificare quali garanzie si forniscono e che non si prestano garanzie per software di terzi (sempre considerando la diligenza su problemi già conosciuti).

Indicare inoltre cosa si garantisce al committente in caso di vizi o difetti, la garanzia di conformità (per cui è garantita la funzione corretta per un certo periodo di tempo), le esclusioni della garanzia (come potrà beneficiare di tale garanzia).

**Responsabilità per danni**

Può essere utile indicare che in caso di danni causati dal committente, si esclude la responsabilità del prestatore d'opera. Si potrebbe anche escludere il risarcimento di un mancato guadagno.

**Manutenzione software**

È utile specificare servizi successivi.

**Formazione**

È utile specificare se vanno erogati servizi di formazione, delimitando modalità (luogo, durata, periodicità) con cui verranno realizzati.

**Variazioni richieste**

Le variazioni potrebbero essere richieste. È utile disciplinare questo aspetto nel contratto (ad esempio come richiederle).

**Variazioni necessarie**

In caso l'impossibilità sopravvenuta (da cause esterne) di terminare l'opera (non è colpa di nessuna delle parti), il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità. Quindi, può essere utile stabilire come valutare l'utilità.

Può essere anche previsto la possibilità di recesso di ambe le parti in caso di variazioni troppo onerose.

**Diritti sul software al committente**

È utile specificare il titolo in base al quale il committente è ammesso ad avere e fare uso del software. Può essere:

- la cessione, cioè trasferire al committente tutti (o alcuni diritti) di utilizzazione economica. Facendo ciò, non disporrà più del software e non potrà ulteriormente svilupparlo o commercializzarlo.
- la licenza d'uso o concessione, cioè è data la possibilità di utilizzare il software a determinate condizioni. In questo caso andrebbero esplicitati i dettagli su questa.

Inoltre, anche chi disporrà dei titoli di utilizzazione economica e quale uso potrà essere posto dalla parte non titolare. Specificare inoltre anche ogni elemento di cui le parti erano titolari prima dell'inizio dell'esecuzione.

### **Consegna del software**

Andrebbe indicata la data in cui deve essere ultimato ed eventuali date intermedie per la consegna. Inoltre, specificare se il software sarà consegnato in codice oggetto o in codice sorgente.

### **Verifica del software**

È utile indicare le date di verifica delle funzionalità secondo i criteri di verifica. Specificare gli effetti della verifica ai fini dell'accettazione. Ad esempio la verifica con esito positivo implica l'accettazione e il trasferimento dei diritti.

### **Determinazione del compenso**

È utile determinare il compenso. Se le parti non concordano il compenso, il codice civile prevede che sia stabilito dal giudice.

### **Spese e acconti**

È utile specificare se il committente anticiperà le spese. È possibile prevedere una serie di acconti (indicando scadenze<sup>b</sup> e ammontare) e un saldo finale al momento della consegna. Indicare anche le modalità di pagamento specificando gli effetti del mancato o ritardato pagamento. Specificare anche se si ha diritto a richiedere la restituzione di quanto già messo a disposizione del committente. Specificare se in caso di pagamenti con acconti, se il pagamento indica l'accettazione del lavoro fino a quel momento.

### **Durata del contratto**

Indicare il periodo di validità del contratto. Indicare inoltre quali pattuizioni hanno effetto oltre il termine di validità del contratto (ad esempio la riservatezza).

### **Recesso delle parti**

È utile disciplinare il recesso delle parti, considerando che in caso il committente può recedere a patto che rimborsi le spese sostenute ed un indennizzo per il mancato gua-

dagno. Indicare le modalità di comunicazione di recesso e i criteri di determinazione per il compenso.

### **Risoluzione del contratto**

È possibile convenire una clausola risolutiva espressa, cioè al verificarsi di alcune condizioni, il contratto si risolve automaticamente. In questo caso, si ha che la risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara di avvalersi. Esiste anche il termine essenziale per una delle parti (anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione), che impone la possibilità di far risolvere il contratto a quella data. Nel caso la parte non desideri cessarlo, deve darne notizia entro 3 giorni.

La risoluzione ha effetto retroattivo, nel senso che farà cessare gli effetti precedenti alla data di risoluzione. Nonostante ciò, non dovrebbe avere effetti su terzi. Specificare quindi quali sono gli eventi che possono causare la risoluzione del contratto.

### **Modifiche del contratto**

Indicare le modalità di modifica del contratto. Una modifica dovrebbe essere formalizzata con data e firma.

### **Cessione del contratto**

Le parti possono decidere se il contratto può essere ceduto a terzi o che non possa.

### **Legge applicabile e foro competente**

Specificare la legge che si applica al contratto ed il foro competente per la risoluzione delle controversie (tribunale o giudice di quale città).

### **Clausola di riservatezza**

Può essere prevista una clausola in base a cui è vietato comunicare a terzi informazioni riservate.

### **Dati fondamentali**

Inserire alcuni dati fondamentali, come luogo, data e firma.

---

<sup>a</sup>sulla ceduta dei diritti

<sup>b</sup>Nel caso di pagamenti ad un professionista, il "Job Act Autonomy" prevede che non può eccedere un certo tempo.

## 4 Proprietà industriale

La **proprietà industriale** è disciplinata dal codice della proprietà industriale anche se ha diverse similitudini con la proprietà intellettuale: entrambe tutelano frutti dell'ingegno umano, ma questi trattano marchi e brevetti.

Oltre al codice della proprietà industriale, è disciplinata anche dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, dalla Convenzione di Monaco sul brevetto europeo e dal Trattato di Cooperazione in materia di brevetti.



La proprietà industriale tutela diverse cose, ma in particolare saranno trattate:

- i **marchi**;
- le **invenzioni**;
- **nomi a dominio**

### Sorgere dei diritti

I **diritti di proprietà industriale** (a differenza della proprietà intellettuale) si acquistano mediante la brevettazione e registrazione. Sono **oggetto di brevettazione** le invenzioni (e altro). Sono oggetto di registrazione i marchi (e altro).

Si ricorda che la creazione del software non fa parte della proprietà industriale. Infatti, i diritti sorgono alla creazione.



### Principio di esaurimento

Le facoltà esclusive al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti<sup>65</sup> protetti sono **messi in commercio** in un territorio di uno Stato membro della Comunità europea. Questa limitazione non si applica quando sussistono motivi legittimi per il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti.

#### 4.1 Marchi

Possono costituire **oggetto di registrazione come marchi d'impresa** tutti i segni, in particolare:

<sup>65</sup> quindi è sul prodotto in quanto tale, non sulla categoria

- le parole (compresi i nomi di persone);
- i disegni;
- le lettere;
- le cifre;
- i suoni;
- la forma del prodotto o della confezione di esso;
- le combinazioni o le tonalità cromatiche

purché siano atti a (devono valere entrambi):

- **distinguere** i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
- **essere rappresentati** nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

La registrazione di un marchio non vale direttamente per tutte le attività, ma occorre identificare i prodotti/servizi per i quali si deposita il marchio, ossia le **Classi** (un marchio si può registrare per una o più classi<sup>66</sup> secondo la classificazione di Nizza).

### Requisiti di registrazione

Non possono essere registrati come marchio i segni che alla data del deposito:

- siano identici o simili ad un **segno già noto** (conosciuto) **come marchio**, se a causa dell'identità o somiglianza possa determinarsi un rischio di confusione o associazione;
- siano identici o simili ad un **segno come ditta**, ragione sociale, insegna e nome a dominio, se a causa dell'identità o somiglianza possa determinarsi rischio di confusione o associazione;
- siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici;
- siano identici o simili ad un **marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato**, se a causa dell'identità o somiglianza possa determinarsi un rischio di confusione o associazione;

---

<sup>66</sup>ad esempio, prodotti chimici, mobili

- siano identici o simili ad un **marchio già da altri registrato anche per prodotti o servizi non affini**, nel caso tragga vantaggio senza giusto motivo;

L'uso precedente del segno, quando **non importi notorietà**<sup>67</sup> o **importi notorietà locale**<sup>68</sup>, non toglie la novità<sup>69</sup>. Nonostante ciò, il **terzo preutente**<sup>70</sup> può continuare ad usarlo nei limiti del preuso<sup>71</sup>.

### Capacità distintiva

Non possono **costituire oggetto di registrazione** come marchio i segni privi di carattere distintivo, in particolare:

- quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti d'uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi.

Possono tuttavia costituire oggetto di registrazione i **segni che prima della domanda di registrazione**, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. Il marchio **decade se è divenuto nel commercio** denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.

### Marchio forte e debole

In base alla capacità distintiva di un marchio, è possibile suddividere in marchi debole e marchi forte. Il **marchio forte** ha una notevole capacità distintiva. È costituita in genere da nomi di fantasia, che non hanno attinenza col prodotto o servizio. Il **marchio debole** possiede una capacità distintiva molto bassa in quanto legato alle caratteristiche del prodotto cui si riferisce. Bastano quindi **lievi varianti al marchio per evitare la confondibilità** e crearne lecitamente uno nuovo.

### Non può essere registrato

Non possono essere registrati come marchio:

- i **segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume**;
- i **segni idonei ad ingannare il pubblico** (in particolare sulla provenienza geografica o sulla qualità dei prodotti);

---

<sup>67</sup> non è conosciuto

<sup>68</sup> è noto a livello locale

<sup>69</sup> si può registrare

<sup>70</sup> colui che aveva già usato il marchio

<sup>71</sup> non potrà ampliare il territorio in cui lo utilizza



- i **segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto** d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

### Decadenza del marchio

Il marchio d'impresa decade se:

- sia **divenuto idoneo ad indurre in inganno** il pubblico;
- se sia **divenuto contrario alla legge**, all'ordine pubblico o al buon costume;

### Registrazione

I **diritti esclusivi sul marchio sono conferiti con la registrazione**. Gli effetti della **prima registrazione** decorrono dal giorno successivo alla data di deposito (o in caso di rinnovo al giorno successivo alla scadenza della registrazione precedente). Ad eccezione di ciò che vale per i marchi noti, la registrazione ha effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa. La registrazione dura 10 anni (e il rinnovo), salvo rinuncia del titolare.

Ha **diritto alla registrazione chi lo utilizza**, nella fabbricazione o commercio di prodotti di cui abbia il controllo. Non può ottenere registrazione chi abbia fatto la domanda in mala fede.

Anche le pubbliche amministrazioni possono registrare un marchio.

### Diritti del titolare del marchio

Il **titolare del marchio** ha la facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Ha il **diritto di vietare a terzi** (salvo il consenso) di usare nell'attività economica:

- un **segno identico al marchio per prodotti** o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;
- un **segno identico o simile**, per prodotti o servizi identici o affini, se può derivare rischio di confusione o associazione;
- un **segno identico o simile al marchio** registrato per prodotti o servizi anche non affini se il marchio registrato sia rinomato ed il suo uso porterebbe indebitamente vantaggio.

### Limitazioni al diritto di marchio

Il titolare dei diritti di marchio **non può vietare a terzi l'uso nell'attività economica**, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale di:

- **nome o indirizzo di persone fisiche**;
- **segni o indicazioni relative al prodotto**;
- **del marchio d'impresa se è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio** (ad esempio accessori);

Il marchio **non si può utilizzare in modo contrario alla legge**, ne in modo da portare un rischio di confusione sul mercato. Inoltre, è vietato fare uso di un **marchio registrato dopo che tale registrazione è stata dichiarata nulla**, quando la **causa di nullità comporta l'illiceità dell'uso del marchio**.

### Unitarietà dei segni distintivi

È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna a nome a dominio di un sito un segno uguale o simile all'altrui marchio se possa determinarsi un rischio di confusione. Il divieto si estende anche per **servizi non affini se il marchio è rinomato**.

### Trasferimento del marchio

Il marchio **può essere trasferito per la totalità o per una parte** dei prodotti o servizi per cui è stato registrato. Il marchio può essere **oggetto di licenza anche non esclusiva** (per totalità o parte). Il titolare può **far valere il diritto all'uso esclusivo contro il licenziatario che violi le disposizioni** del contratto. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non devono derivare inganno al pubblico.

### Regole specifiche per i nomi a dominio

Secondo il codice della proprietà industriale la registrazione di nome a dominio aziendale può essere revocata se fatta in violazione di norme o mala fede. L'autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, l'inibitoria dell'uso del nome a dominio aziendale e anche il trasferimento provvisorio dietro pagamento di una cauzione.

## 4.2 Brevetto per invenzioni

Possono costituire **oggetto di brevetto per invenzione** le invenzioni, in ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. Non sono considerate invenzioni:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, commerciali e i programmi di elaboratore;
- le presentazioni di informazioni;

Quindi la brevettabilità è esclusa solo per tali parti in quanto tali.

I programmi di elaboratore non sono brevettabili come opere a sé stanti, da solo è tutelato dalla proprietà intellettuale e può essere brevettato come parte di un'invenzione.



### Requisito di novità delle invenzioni

Con **novità** si intende non compreso nello stato della tecnica.

**Stato della tecnica** Lo **stato della tecnica** è tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Nello stato della tecnica è compreso anche il contenuto delle domande di brevetto designanti per l'Italia così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore alla data di deposito o di una domanda di brevetto e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

**Attività inventiva** Un'invenzione è considerata come implicante un'**attività inventiva** se, per una **persona esperta del ramo**, esso non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

**Applicazione industriale** Un'invenzione è considerata **atta ad avere applicazione industriale** se il suo **oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria**, compresa quella agricola.

### Divulgazioni non opponibili

Una divulgazione<sup>72</sup> dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei 6 mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e se risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa. Non è presa in considerazione neanche la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute.

<sup>72</sup>divulgare una invenzione significa renderla pubblica

### Concetto di priorità

Chi **deposita una domanda di brevetto in uno Stato** o per uno Stato facente parte di una Convenzione internazionale che riconosce il diritto di priorità, ha un periodo di 12 mesi in cui valutare l'ambito territoriale in cui richiedere la tutela, senza dover depositare contemporaneamente domanda in tutti i paesi di potenziale interesse. Il titolare gode di un **diritto di priorità dalla data di deposito**: questo influisce sul momento di determinazione della novità anche negli Stati in cui il deposito sarà fatto successivamente. La novità delle domande che rivendicano priorità non potrà quindi essere **compromessa da anteriorità opponibili**<sup>73</sup>.

### Liceità dell'oggetto del brevetto

Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume (**NON è implicato direttamente dalla presenza di una legge che vieta tale invenzione**).

### Deposito di una domanda di brevetto in Italia

La domanda deve essere redatta su un apposito modulo. Il deposito può essere effettuato:

- online;
- presso una qualsiasi Camera di Commercio;
- inviandolo direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a Roma mediante servizio di posta che ne attesti il ricevimento.

In questa domanda devono essere allegati:

- un riassunto con disegno principale;
- un riassunto senza disegni con la descrizione vera e propria delle rivendicazioni;
- disegni dell'invenzione;
- la versione in lingua inglese delle rivendicazioni;
- la ricevuta del pagamento dei diritti;
- la designazione dell'inventore;
- il documento di priorità (eventuale).

---

<sup>73</sup>significa se tra il primo deposito e la conferma territoriale sono state fatte domande fatte da terzi, il requisito di novità della conferma non è inficiato

L'invenzione **deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo** perchè ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto. Una descrizione generica potrebbe precludere la concessione del brevetto. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. Le rivendicazioni **determinano i limiti della protezione prevista dal brevetto**. La descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. Tali limiti sono posti per garantire allo **stesso tempo un'equa protezione al titolare e una ragionevole sicurezza giuridica a terzi**. Per determinare l'ambito della protezione, occorre tenere conto di ogni elemento equivalente agli elementi indicati nelle rivendicazioni.

### Effetti della brevettazione

I diritti esclusivi sulle invenzioni industriali in base al Codice sono **conferiti con la concessione del brevetto**. Gli effetti decorrono dalla data in cui la **domanda è resa accessibile al pubblico**. L'Ufficio brevetti mette a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati trascorsi 18 mesi dalla data di deposito della domanda o dalla data di priorità, o dopo 90 giorni dalla data di domanda (se il richiedente ha dichiarato di volerlo rendere **immediatamente accessibile**). È possibile **far notificare la domanda ad alcune persone**, per cui gli effetti decorrono dalla data di tale notifica.

Il **brevetto europeo** rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime. La **domanda internazionale** contenente la designazione in cui sia stata designata l'Italia, produce gli stessi effetti della domanda di brevetto nazionale.

### Durata del brevetto

Il brevetto per invenzione industriale dura 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Non può essere rinnovato, ne può esserne prorogata la durata. Per mantenere il brevetto in vigore, è necessario pagare un diritto annuale.

### Diritto morale

Il diritto di **essere riconosciuto autore dell'invenzione** può essere fatto valere dall'inventore (o da discendenti).

### Diritti patrimoniali

I diritti patrimoniali sulle invenzioni industriali sono **alienabili e trasmissibili**. Il diritto al brevetto spetta all'autore e ai suoi aventi causa<sup>74</sup>.

---

<sup>74</sup>coloro cui gli è stato trasferito

## Diritto di brevetto

I diritti di brevetto per invenzione industriale **consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato**. In particolare, il brevetto conferisce i diritti esclusivi di:

- se l'oggetto del brevetto è un **prodotto**, il diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
- se l'oggetto del brevetto è un **procedimento**, il diritto di vietare a terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende agli atti compiuti:

- in ambito privato e a fini non commerciali;
- a titolo sperimentale

Se un brevetto per invenzione la cui attuazione richiede l'attuazione di invenzioni protette da precedenti brevetti ancora in vigore, necessita del consenso dei titolari di questi brevetti.

**Brevetto di procedimento** Nel caso di **brevetto di procedimento**, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento. In particolare, si considera ciò se:

- il prodotto ottenuto mediante il procedimento è **nuovo**;
- risulta **sostanziale probabilità** che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e non è riuscito a fornire prova contraria.

## Limitazioni al diritto di brevetto

Chiunque nel corso dei 12 mesi anteriori alla data di deposito della domanda o alla data di priorità abbia **fatto uso nella propria azienda dell'invenzione** può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale **facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda** in cui l'invenzione viene utilizzata. La **prova del preuso** e della sua estensione è a carico del preutente.

## Invenzioni di dipendenti

Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'**adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego**, in cui l'attività inventiva è

**prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita**, i diritti derivanti dall'invenzione stessa **appartengono al datore di lavoro**, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Nel caso invece **non è prevista e stabilita una retribuzione**, allora i diritti derivanti appartengono al datore di lavoro ma all'inventore (oltre al diritto di essere riconosciuto) spetta anche, nel caso si ottenga il brevetto o sia utilizzata l'invenzione in regime di segretezza industriale, un **equo premio**.

Nel caso invece l'invenzione non sia fatta nel corso di un contratto e l'invenzione industriale **rientra nel campo di attività del datore di lavoro**, il datore ha il **diritto di opzione**<sup>75</sup> per:

- l'uso, esclusivo o non, dell'invenzione;
- l'acquisto del brevetto;
- la facoltà di **chiedere od acquisire brevetti all'estero**.

Per farlo dovrà pagare all'inventore un canone o un prezzo entro 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto se non viene integralmente pagata il corrispettivo dovuto.

Si considera **fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro** l'invenzione per cui sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda.

### **Mantenere un brevetto**

L'oggetto del brevetto deve **essere attuato**<sup>76</sup> entro 3 anni dalla **data di concessione del brevetto** e l'attuazione non deve essere sospesa per più di 3 anni consecutivi.

In caso di mancato pagamento dei diritti entro 6 mesi dalla scadenza del diritto annuale dovuto, il brevetto decade.

### **Nullità del brevetto**

Un brevetto è nullo se:

- **l'invenzione non è brevettabile**;

---

<sup>75</sup>ha possibilità di farlo

<sup>76</sup>concretizzato

- non è descritta in modo **sufficientemente chiaro e completo** da consentire a persona esperta di attuarla;
- se il titolare del brevetto **non aveva il diritto di ottenerlo**.

Se le cause di nullità colpiscono solo **parzialmente il brevetto**, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una **corrispondente limitazione del brevetto stesso**, e nel caso stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione. Il **brevetto nullo può però produrre gli effetti di un diverso brevetto e può essere convertito**: la domanda di conversione può essere proposta in un contesto di contenzioso (contenzioso di nullità del brevetto, a qualsiasi di livello) e quando la sentenza passa in giudicato alla sentenza di conversione, si può presentare **domanda di correzione del testo del brevetto**.

Se la conversione comporta il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che entro la prossima scadenza hanno compiuto investimenti seri ed effettivi, hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggiore durata.

La nullità di un **brevetto ha effetto retroattivo ma non pregiudica**:

- gli **atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate** in giudicato già compiuti;
- i contratti **aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente** in cui siano **già stati eseguiti**. In questo caso il giudice può accordare un equo rimborso.
- i **pagamenti già effettuati** a titolo di equo premio, canone o prezzo.

### Rinuncia

Il titolare del brevetto **può rinunciare** al brevetto con un atto, annotandolo sul registro dei brevetti. In caso siano stati trascritti atti o sentenze che accertano diritti patrimoniali di terzi, è necessario accompagnarla dal consenso scritto dei terzi.

### Limitazione

Il titolare può fare **istanza di limitazione**. In un giudizio di nullità, il titolare può proporre una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto inizialmente depositata.



## Sanzioni

Chi si rifiuta di rispondere alle domande del giudice o fornisca false informazioni, è punito con la **pena di falsa testimonianza**.

Inoltre è punito con sanzione amministrativa chi appone parole o indicazioni non corrispondenti al vero, che vogliono far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto o far credere che il marchio sia stato registrato.

Inoltre è punito anche con sanzione amministrativa (salvo che il fatto non costituisca reato) chi, anche senza danno a terzi:

- faccia **uso di un marchio registrato dopo che la registrazione è stata dichiarata nulla**;
- sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto merci a fini commerciali.

## 5 Privacy

La norma di riferimento principale è il GDPR, anche detto Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, che è un regolamento dell'Unione Europea. È in vigore nel 2016, ma è diventato obbligatorio nel 2018.

Lascia comunque margine di autonomia agli Stati membri su alcuni ambiti.

In Italia è stato aggiornato il Codice Privacy (presente dagli anni '90) per adeguarlo al Regolamento.

Il regolamento **protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche**<sup>77</sup>, in particolare il **diritto alla protezione dei dati personali**. Infatti, il diritto alla protezione dei dati personali **deve essere garantito a chiunque**<sup>78</sup>.

Non si applica ai **dati anonimi**, da cui sia **impossibile identificare una persona**.

### 5.1 Concetti base

#### Concetto di dato personale

Un **dato personale** è **qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile** (detto **interessato**).

---

<sup>77</sup>e NON delle persone giuridiche

<sup>78</sup>sia a persone comuni che a persone notorie

Si considera **identificabile** la **persona fisica che può essere identificato direttamente o indirettamente**, ad esempio attraverso nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità (fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale). I dati personali si distinguono in "**comuni**" e "**sensibili**" (anche detti **dati particolari**).

Il Regolamento stabilisce concetti molto vari, e alcuni concetti vanno applicati alle varie situazioni.

### Concetto di dato anonimo

Tipicamente si indicano dati anonimi quelli attraverso cui non è possibile identificare la persona con mezzi "**normali**".

Il Comitato Europeo per la protezione dei dati ha pubblicato alcune linee guida, tra cui sulla anonimizzazione



### Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica al **trattamento di dati personali**:

- interamente o parzialmente automatizzato e;
- non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

Il regolamento **non si applica**<sup>79</sup> al trattamento di dati personali:

- effettuato da persone fisiche per l'esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche;
- effettuato dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

**Ambito di applicazione territoriale** Il regolamento si applica al trattamento di dati personali effettuato da:

- **titolare o responsabile stabilito nell'UE**, indipendentemente dal luogo di trattamento dei dati;

---

<sup>79</sup>non si applica il GDPR, ma si applicano altre leggi qua non trattate

- titolare o responsabile non stabilito nell'UE, se riguarda **dati di interessati che si trovano**<sup>80</sup> **nell'UE** per l'offerta di beni<sup>81</sup> o per monitorare il loro comportamento all'interno dell'UE.

### Cosa significa trattare i dati

Con **trattare i dati** significa qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute (con o senza l'ausilio di processi automatizzati) e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come:

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione;
- uso e consultazione;
- raffronto;
- cancellazione.
- ...;

**Attività specifiche di trattamento** Sono **attività specifiche di trattamento**:

- la **profilazione**, cioè il trattamento automatizzato di dati consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinanti aspetti personali relativi a una persona fisica;
- la **pseudonimizzazione**<sup>82</sup>, cioè il trattamento dei dati in modo che non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati non siano attribuiti ad una persona fisica identificata o identificabile;

### Soggetti coinvolti nel trattamento

L'**interessato** è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali (chiamato anche *data subject*).

---

<sup>80</sup>non risiedono, ma si trovano

<sup>81</sup>se il titolare offre beni

<sup>82</sup>un dato pseudonimizzato è un dato personale soggetto al GDPR, non sono dati anonimi. Lo si può fare per questioni di sicurezza

Il **titolare** (*data controller*) è la persona fisica o giuridica, autorità pubblica, il servizio o altro organismo che **determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali**. Il titolare tratta dati per **proprio conto**.

Il **responsabile** (*data processor*) del trattamento è un **soggetto esterno** che tratta i dati per conto di un titolare. Il responsabile del trattamento deve **fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative**. Può a sua volta nominare un "**sub-responsabile**" solo con autorizzazione scritta (specifica o generale) del titolare. Il Responsabile del trattamento deve trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata dal titolare del trattamento.

È importante non confondere tra "Responsabile del trattamento" (*data processor*) con il "Responsabile della protezione dei dati" (*Data Protection Officer*)



Il **soggetto autorizzato/designato**<sup>83</sup> è un collaboratore o dipendente del Titolare o del Responsabile. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità è nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Il titolare o responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

**Contratto per nominare il Responsabile del trattamento** Il contratto o altro atto giuridico che vincola il responsabile al titolare è necessario.

Tra le informazioni che devono essere contenute nel contratto, ci sono:

- la materia disciplinata;
- la durata del trattamento;
- la natura del trattamento;
- la finalità del trattamento;
- il tipo di dati personali;
- le categorie di interessati;



---

<sup>83</sup>indicato nel Codice Privacy

- gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

È da notare che è **diverso il contratto di mandato con il contratto per il trattamento dei dati**.

### 5.1.1 Obblighi del titolare

#### Obbligo di protezione dei dati dalla progettazione (*privacy by design*)

Il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione. Il motivo di ciò è che:

- **attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati**, quali la minimizzazione,  
e
- integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

Questo è da fare **sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso**.

#### Obbligo di Protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*)

Il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, **per impostazione predefinita**, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per:

- la quantità dei dati personali raccolti;
- la portata del trattamento;
- il periodo di conservazione;
- l'accessibilità.

In particolare, queste misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali **a un numero indefinito<sup>84</sup> di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica**.

#### Principi applicabili al trattamento dei dati personali

I dati personali devono:

---

<sup>84</sup>non in maniera automatica

- essere **trattati in modo lecito**<sup>85</sup>, **corretto e trasparente nei confronti dell'interessato** ("*liceità, correttezza e trasparenza*");
- raccolti per **finalità determinate**, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. Un ulteriore trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali ("*limitazioni della finalità*");
- **adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario** rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("*minimizzazione dei dati*");
- **esatti** e, se necessario, **aggiornati**. Devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("*esattezza*");
- conservati in una forma che consenta l'**identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità** per cui sono trattati. I dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ("*limitazione della conservazione*");
- trattati in **maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali** mediante misure tecniche e organizzative adeguate ("*integrità e riservatezza*");
- il titolare è competente per il rispetto di questi principi e **deve essere in grado di provarlo**, dimostrarlo ("*responsabilizzazione*");

### Liceità del trattamento

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni (basi giuridiche del trattamento<sup>86</sup>)

- l'**interessato ha espresso il consenso**<sup>87</sup> al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di **misure precontrattuali** adottate su richiesta dello stesso (non deve essere chiesto il consenso del cliente sul trattamento dei dati per il contratto);

---

<sup>85</sup>rispettoso della legge

<sup>86</sup>non è necessario impararle a memoria tutte e 6

<sup>87</sup>attraverso una azione positiva

- il trattamento è necessario per **adempiere un obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (ad esempio gestione contabile, fiscale);
- il trattamento è necessario per la **salvaguardia degli interessi vitali** dell'interessato o di un'altra persona fisica (ad esempio casi di emergenza)
- il trattamento è necessario per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico** o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per il **perseguimento del legittimo interesse del titolare** del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

**Condizioni per il consenso** Se il **trattamento è basato sul consenso**, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare tale consenso. Nel caso il consenso sia prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso deve essere presentata in modo:

- chiaramente distinguibile dalle altre materie;
- in forma comprensibile;
- facilmente accessibile;
- utilizzando un linguaggio semplice e chiaro

Il consenso **può essere inoltre revocato in qualsiasi momento**. Le revoca non pregiudica la **liceità del trattamento basata sul consenso** prima della revoca (e ciò deve essere indicato prima di prestarlo). Il consenso deve **essere revocato con la stessa facilità con cui è accordato**. Nel valutare se il consenso è stato liberamente prestato, se si subordina l'esecuzione di un contratto alla prestazione di un consenso non necessario, questo potrebbe compromettere la validità del consenso.

**Condizioni per il consenso dei minori** Per l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali **del minore è lecito se il minore ha più di 16 anni**. Se ha un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito solo se è stato prestato o **autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale**.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore a 13 anni (per l'Italia è 14 anni). Il titolare del trattamento si adopera in modo

ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.

### Trattamento di dati di categorie particolari

É in generale vietato trattare dati personali (denominati "**sensibili**") che rivelino:

- l'origine razziale o etnica;
- le opinioni politiche;
- le convinzioni religiose o filosofiche;
- l'appartenenza sindacale;
- dati genetici;
- dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica;
- dati relativi alla salute;
- dati relativi alla vita sessuale e all'orientamento sessuale della persona.

Questo non vale in presenza di alcune condizioni, tra cui:

- l'interessato ha **espresso il consenso esplicito** al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche;
- i dati sono **resi pubblici dall'interessato**;
- il trattamento è svolto da una fondazione o associazione senza scopo di lucro, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, a condizione che il trattamento riguardi esclusivamente i membri della fondazione o associazione o persone che hanno contatti regolari con essa in relazione ai suoi scopi e che i dati personali non siano comunicati all'esterno;
- i motivi **legati all'ordine pubblico**, a condizioni vitali, di archiviazione, ecc..

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni e limitazioni.

### Informativa

L'**informativa** è lo strumento mediante cui dovrebbe essere rispettato il principio di trasparenza. Dovrebbe essere fornita **prima di raccogliere i dati** e dovrebbe contenere almeno:

- l'identità e i dati di contatto del titolare;



- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) se nominato;
- le finalità del trattamento e la base giuridica del trattamento di ogni finalità;
- eventuali destinatari o categorie di destinatari di tali dati;
- l'intenzione del titolare di trasferire dati ad un paese terzo;
- il periodo di conservazione dei dati o, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tali periodi;
- i diritti dell'interessato;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- diritto di proporre reclamo;
- se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito per la conclusione di un contratto;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

L'informativa è piena di informazioni obbligatorie, ma dovrebbero essere **anche espressa in un linguaggio semplice e chiaro**. Le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati suggeriscono di avere un'**informativa stratificata** (presentazione sintetica con possibilità di approfondire).

**Diritti dell'interessato** I **diritti dell'interessato** sono da indicare nell'informativa e possono essere:

- il diritto di accesso (consultare i dati);
- il diritto di rettifica (correggere i dati);
- il diritto di integrazione (aggiungere dati);
- il diritto di cancellazione;
- il diritto di limitazione del trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati (diritto di chiedere al titolare di trasferire i dati ad un altro titolare);
- il diritto di opposizione.

### Registri delle attività di trattamento

Tutte le imprese ed organizzazione con più di 250 dipendenti devono tenere dei **registri delle attività di trattamento**. Quelle con meno di 250 dipendenti devono tenerli se:

- il trattamento che esse effettuano possa **presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato**;
- il **trattamento non è occasionale** o;
- includa il **trattamento di categorie particolari di dati**

Questi devono essere in **forma scritta**, anche in formato elettronico e devono essere messi a disposizione in caso di controllo.

**Contenuto dei registri** Nel Registro del titolare (ha informazioni sul titolare e sui dati trattati) devono essere presenti diverse informazioni riguardanti il trattamento dei dati, praticamente le stesse che dovrebbero essere presenti nell'informativa. Oltre a questo, il Registro del Responsabile contiene informazioni sui responsabili del trattamento.

### Misure di sicurezza

Il Titolare del trattamento deve attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e **dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento**. È necessario tenere conto di natura, ambito di applicazione, contesto, finalità e rischi. L'adesione a codici di condotta o a un meccanismo di certificazione può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

Esempi di misure di sicurezza sono la pseudonimizzazione e cifratura.

### In caso di violazione dei dati

In **caso di violazione dei dati personali**, il titolare deve **notificare la violazione al Garante privacy senza ingiustificato ritardo** e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Ciò a meno che sia **improbabile che la violazione dei dati personali** presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Nel caso ecceda le 72 ore, deve essere **corredata dai motivi del ritardo**. Anche il Responsabile deve comunicare al titolare **eventuali violazioni**. Quando la violazione dei dati personali può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare deve **comunicare la violazione all'interessato**. Ciò a meno che non valga una di queste condizioni:

- il titolare ha **attuato misure di protezione e organizzative adeguate ai dati oggetto della violazione** (come la cifratura);
- il titolare ha successivamente **adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato**;
- la comunicazione **richiedere sforzi sproporzionati**. In questo caso si deve procedere ad una comunicazione pubblica.

### Valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati

La valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (DPIA - *Data Protection Impact Assessment*) è un **processo che aiuta a identificare e mitigare i rischi per la protezione dei dati personali**. È necessario farla quando un nuovo tipo di trattamento prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie e può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

In particolare, la DPIA è necessaria quando:

- **valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche**, basate su un trattamento automatizzato, sulla quale si fondano decisioni aventi effetti giuridici;
- **il trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali e a reati**;
- **la sorveglianza sistematica su larga scala di aree accessibili al pubblico**.

La DPIA deve contenere:

- la descrizione dei trattamenti previsti e le finalità;
- la valutazione della necessità e proporzionalità;
- la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- misure preventive per affrontare rischi con garanzie, misure di sicurezza, meccanismi per garantire dati personali.

### Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il **DPO** (*Data Protection Officer*) è una figura professionale che svolge numerosi compiti di supporto all'applicazione del Regolamento. Deve essere **persona esperta sulla normativa e prassi** della protezione dei dati. Può essere dipendente del Titolare o del Responsabile del trattamento o un soggetto esterno con cui si stipula un contratto di servizi. **Non deve essere in conflitto di interesse<sup>88</sup> e non deve ricevere istruzioni dal Titolare o dal Responsabile del trattamento<sup>89</sup>**. I suoi dati devono essere pubblicati e comunicati al Garante.

Un DPO è obbligatorio quando:

- il **trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico**;
- le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che richiedono un **monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala**;
- le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel **trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali**.

Con attività principali non si intende l'oggetto sociale di questi oggetti, ma nel senso che la funzione non può prescindere dal trattamento di questo tipo di tali dati.

I compiti minimi di un DPO sono:

- informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento e ai dipendenti che svolgono un trattamento;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre norme EU o nazionali sulla protezione dei dati, delle politiche del titolare o del responsabile, la sensibilizzazione e la formazione sulla protezione dei dati;
- fornire se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto e sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- essere da punto di contatto per l'autorità di controllo;

---

<sup>88</sup> ad esempio non dovrebbe essere controllore (DPO) e controllato, come se dovesse vigilare sul suo operato

<sup>89</sup> non deve prendere decisioni influenzato dal Titolare

Nell'eseguire i propri compiti deve considerare i rischi tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e nelle finalità.

### Codici di condotta

L'elaborazione di codici di condotta può contribuire alla corretta applicazione del regolamento in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari o responsabili possono elaborare i codici di condotta.

### Certificazioni

Il Regolamento incoraggia l'istituzione di **meccanismi di certificazione** della protezione nonché di sigilli di marchi di protezione dei dati con lo scopo di dimostrare la conformità al Regolamento.

### Trattamento di dati extra EU

Se circolare di dati interno all'Unione Europea è consentito, nel caso di trasferimento di dati extra EU si ha che può avvenire soltanto se il titolare e responsabile rispettano le condizioni. Le condizioni sono:

- **decisione di adeguatezza** (la Commissione Europea stabilisce che alcuni paesi garantiscono un livello adeguato) e non occorrono autorizzazioni specifiche;
- **garanzie adeguate** (manca una decisione ma il titolare o responsabile forniscono garanzie adeguate). Un esempio sono norme vincolanti di impresa e clausole contrattuali adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo.

Nel caso non valgano queste, si ha che il trasferimento può essere effettuato:

- con **consenso dell'interessato** (dopo essere stato informato dei possibili rischi);
- il trasferimento è necessario all'esecuzione di un contratto (sia tra interessato e titolare, sia tra titolare e altra persona giuridica);
- il trasferimento è necessario per motivi di interesse pubblico;
- il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- il trasferimento è necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;

- trasferimento effettuato a partire da un registro pubblico<sup>90</sup>

**Trasferimento di dati UE-USA** Nel corso del tempo sono stati stipulati accordi per trasferimento lecito tra soggetti UE e USA. Il primo accordo fu il Safe Harbor, ma fu invalidato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel 2015 con il Schrems I. Il secondo accordo fu il Privacy Shield, ma fu invalidato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel 2020 con il Schrems II. Attualmente (2025) è presente il Data Privacy Framework.



### Sanzione GDPR

Alcune sanzioni sono previste dal Regolamento, ma gli Stati Membri possono stabilire ulteriori sanzioni. Per alcune violazioni sono previste sanzioni amministrative fino a 10 000 000 euro o, per imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo se superiore.

Per altre violazioni rispetto a principi base o trasferimento, sono previste sanzioni fino a 20 000 000 euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo se superiore.

### Sanzioni Codice Privacy

Il codice privacy prevede alcuni illeciti anche penali.

Per quanto riguarda le regole privacy e protezione dei dati, il GDPR non è l'unica fonte. Si deve rispettare anche il Codice Privacy e ogni altra normativa pertinente (ad esempio lo Statuto dei lavoratori). Occorre tenere conto anche di altri importanti documenti come:



- le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati;
- provvedimenti del Garante italiano e dei Garanti nazionali di altri paesi europei.

### Il Garante

Il Garante è un'autorità indipendente istituita per **vigilare sull'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali**. È composto da 4 membri eletti dal parlamento. Ha diversi compiti tra cui come l'applicazione della normativa, esaminare i reclami, segnalare opportunità di interventi normativi.

<sup>90</sup>è un registro che mira a fornire informazioni al pubblico e può essere consultato

## 6 Commercio elettronico

Con **commercio elettronico** si intende lo svolgimento di attività commerciali per via elettronica, basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati per via elettronica. Nella normativa si trova il termine **Servizi della società dell'informazione**. Si definiscono tali:

- attività economiche svolte in linea (online);
- servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Definiamo **servizio a distanza** un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti. Il **servizio per via elettronica** è un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento. Il **servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi** indica che il servizio è fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

### Tipologie di commercio elettronico

Distinguiamo **Commercio elettronico diretto**, cioè l'ordinazione per via elettronica e distribuzione on-line di beni immateriali, dal **commercio elettronico indiretto**, cioè l'ordinazione per via elettronica di beni materiali forniti e consegnati mediante canali tradizionali. Definiamo il commercio **Business-to-Business** (B2B) come il commercio elettronico tra imprese, il **Business-to-Consumer** (B2C) come il commercio elettronico tra impresa e consumatore finale.

### Testi di riferimento

I testi che riguardano il commercio elettronico sono:

- il decreto legislativo del 9 Aprile 2003, n. 70 che attua una direttiva UE;
- il decreto legislativo del 6 Settembre 2005, che fa parte del codice del consumo

### 6.1 Concetti base del decreto legislativo 70/2003

Questo decreto vuole **promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione**, tra cui il commercio elettronico. Definiamo i **servizi della società dell'informazione** come attività economiche svolte in linea. Questo decreto disciplina i

servizi della società dell'informazione (SSI) forniti da un prestatore stabilito nel territorio italiano<sup>91</sup>

### 6.1.1 Regole generali

#### Assenza di autorizzazione preventiva

Per fornire servizi della società dell'informazione non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva o misura avente un effetto equivalente. Restano comunque in vigore le autorizzazioni che non riguardano specificamente i servizi della società dell'informazione. Se occorre quindi una autorizzazione per esercitare una determinata attività in modo tradizionale, questa autorizzazione deve essere ottenuta anche se l'attività è esercitata online.

#### Informazioni generali obbligatorie

Il prestatore deve fornire informazioni ai destinatari dei SSI e alle autorità competenti.

Alcune di queste sono:

- nome, denominazione o ragione sociale;
- partita IVA;
- prezzi e tariffe (esplicitando imposte e costi di consegna);
- ecc.



#### Informazioni obbligatorie per comunicazioni commerciali

Le **comunicazioni commerciali** devono contenere informazioni chiare da cui l'utente apprenda:

- che si tratta di una **comunicazione commerciale**;
- il soggetto per conto di cui la comunicazione è effettuata;
- che si tratta di offerta promozionale e condizioni di accesso;
- che si tratta di concorsi o giochi promozionali.

---

<sup>91</sup>il prestatore risiede in Italia



Nel caso di **comunicazioni commerciali non sollecitate**<sup>92</sup> inviate per posta elettronica devono:

- essere identificate come tali dal momento della ricezione;
- contenere l'indicazione che il destinatario può opporsi in futuro al ricevimento.

### Informazioni per la conclusione del contratto

Nel **contratto con consumatore**, il prestatore di SSI prima dell'inoltro dell'ordine deve fornire informazioni:

- fasi tecniche per la conclusione del contratto;
- modalità di archiviazione e accesso al contratto concluso;
- mezzi tecnici a disposizione dell'utente per correggere errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine;
- eventuali codici di condotta cui il prestatore aderisce;
- lingue per concludere il contratto oltre all'italiano;
- strumenti per la composizione delle controversie<sup>93</sup>.

Le **clausole e condizioni generali** devono essere messe a disposizione dell'utente per **memorizzazione e riproduzione**. Restano validi inoltre gli obblighi specifici e quelli previsti dalla disciplina sui contratti a distanza. Queste norme non si applicano:

- ai **contratti in cui le parti non sono consumatori** (se hanno stabilito diversamente per accordo);
- ai contatti conclusi esclusivamente via posta elettronica.

### Inoltro dell'ordine

Si applicano le norme generali sulla conclusione dei contratti. Il prestatore **deve fornire tempestivamente al destinatario ricevuta dell'ordine**, con un riepilogo delle condizioni del contratto, informazioni sul bene. Ordine e ricevuta si considerano **pervenuti quando le parti hanno possibilità di accedervi**. Queste disposizioni non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante posta elettronica.

<sup>92</sup> non è stato l'utente esplicitamente a richiederle, l'onere della prova spetta al prestatore di SSI

<sup>93</sup> ad esempio procedure alternative alla giustizia ordinaria

### Responsabilità nel caso di semplice trasporto (*mere conduit*)

Il **caso di semplice trasporto** è una prestazione della società dell'informazione che consiste nel (deve valere una delle seguenti condizioni):

- trasmettere su una rete di comunicazione informazioni fornite da un destinatario del servizio;
- fornire un accesso alla rete di comunicazione.

In questo caso il prestatore non è responsabile<sup>94</sup> se:

- non dà origine alla trasmissione;
- non seleziona il destinatario della trasmissione;
- non seleziona o modifica le informazioni trasmesse.

Le autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere (anche in via di urgenza) che il prestatore impedisca o ponga fine a violazioni.

### Responsabilità nel caso di memorizzazione temporanea (*caching*)

Il caso di **memorizzazione temporanea** è una prestazione della società dell'informazione che consiste nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio. Il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltra ad altri destinatari a loro richiesta, a condizioni che<sup>95</sup>:

- non modifichi le informazioni;
- si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
- si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni.
- non interferisca con l'uso lecito di tecnologia per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
- agisca prontamente per rimuovere le informazioni memorizzate o per disabilitare l'accesso non appena venga a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato (o che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la disabilitazione);

---

<sup>94</sup>sono a carico di chi usa il mezzo

<sup>95</sup>eroga il proprio servizio senza intromettersi nel contenuto

Le autorità giudiziale o amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere (anche in via di urgenza) che il prestatore impedisca o ponga fine a violazioni.

### **Responsabilità nel caso di memorizzazione di informazioni (*hosting*)**

Il caso di **memorizzazione di informazioni** è una prestazione della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio. Il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che:

- non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o informazioni;
- non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso

Le regole precedenti non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore<sup>96</sup>.

L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle sue attività, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

### **In generale**

I prestatori (hosting, caching, mere conduit):

- non **hanno un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano**;
- non hanno un obbligo generale **di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite**;
- devono informare le autorità competenti se vengono a conoscenza di attività potenzialmente illecite;
- devono fornire alle autorità competenti informazioni per identificare i destinatari al fine di individuare e prevenire attività illecite.

---

<sup>96</sup>se è il prestatore a commettere illeciti, è responsabile

## 6.2 Concetti del Codice del Consumo

Il Codice del Consumo ha lo scopo di **armonizzare e riordinare le normative concernenti i processi di acquisto e consumo**, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti. Tale Codice detta la **disciplina dei contratti a distanza**.

### Definizioni

Si definisce **consumatore** o utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Si definisce **professionista** la persona fisica o giuridica<sup>97</sup> che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero<sup>98</sup> un suo intermediario.

Si definisce **Contratto a distanza** un contratto che:

- ha per **oggetto beni o servizi**,
- è stipulato tra un professionista e un consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza **senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore**,
- per il contratto sono impiegate esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

### Informazioni obbligatorie nei contratti a distanza

**Prima della conclusione del contratto**, il consumatore **deve ricevere informazioni in modo chiaro e comprensibile su diversi aspetti**.

Tra questi, anche:

- l'informazione se il prezzo è stato personalizzato in base a un processo decisionale automatizzato.
- informazioni sul diritto di recesso;
- modalità, tempi e costi di restituzione del bene;



<sup>97</sup>anche aziende quindi

<sup>98</sup>ovvero significa oppure

- promemoria della garanzia legale di conformità

### Informazioni su mercati online

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta su un mercato online, il fornitore deve indicare in modo chiaro e comprensibile:

- informazioni generali sui parametri che determinano la classificazione delle offerte presentate come risultato;
- se il terzo che offre beni, servizi o contenuti digitali è un professionista;
- se il terzo non è un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori;
- il modo in cui gli obblighi sono ripartiti tra il terzo e il fornitore del mercato online.

L'onere della prova di relativo **all'adempimento degli obblighi incombe sul professionista**.

### Contrasti tra i due codici

Nel caso i due codici siano in **contrasto**, si applica il **Codice del Consumo**.

### Requisiti formali contratti a distanza

Le informazioni devono essere fornite in **modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato**, in un linguaggio semplice e comprensibile.

Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore **riconosca espressamente** che l'ordine **implica l'obbligo di pagare**. Il pulsante o la funzione per l'invio dell'ordine riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva quest'obbligo, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.

I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che **consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni**, il professionista fornisce prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali

riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto.

### Contratti telefonici

Se il professionista telefona al consumatore per concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione deve fornire: identità, scopo commerciale della chiamata, l'informativa che i dati personali sono estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo indicazioni per l'eventuale iscrizione nel registro delle opposizioni. Il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, che è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o **dopo averla accettata per iscritto**, anche con firma elettronica. Il consenso è valido solo se il consumatore ha prima confermato la ricezione del documento con tutte le condizioni contrattuali, su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

### Conferma scritta

Il professionista deve fornire al consumatore la **conferma del contratto concluso su un mezzo durevole**, entro un termine ragionevole al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. La conferma comprende:

- tutte le **informazioni obbligatorie**, a meno che il professionista non le abbia già fornite su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e
- se l'acquisto avviene nel caso di un bene digitale mediante supporto non materiale, l'**inizio dell'esecuzione** (pagare e fornire il servizio) avviene all'accettazione del fatto e si perde quindi il diritto di recesso.

### Diritto di recesso

Il consumatore **può recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo**. Il termine è 14 giorni a decorrere:

- in caso di servizi dal giorno della **conclusione del contratto**;
- in caso di beni dal giorno in cui il consumatore **acquisisce il possesso fisico dei beni**<sup>99</sup>;

Se il **professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso**, il periodo termina entro 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale. Se

---

<sup>99</sup>se sono più beni in un unico ordine, si considera il giorno di possesso dell'ultimo bene

il professionista fornisce informazioni entro i dodici mesi, il periodo di recesso termina 14 giorni dopo il giorno di ricezione delle informazioni. Per **esercitare il diritto di recesso** il consumatore deve informare<sup>100</sup> il professionista **della sua decisione di recedere dal contratto**, prima della scadenza del termine di recesso. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto se la comunicazione è stata inviata prima della scadenza del periodo di recesso<sup>101</sup>. Il professionista può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso sul sito web. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore **una conferma di ricevimento**, su un supporto durevole, del recesso esercitato. L'onere della prova **relativa all'esercizio del diritto di recesso incombe sul consumatore**.

L'esercizio del diritto di recesso pone **termine agli obblighi delle parti**:

- di eeguire il contratto a distanza; oppure
- di concludere un contratto a distanza nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

**Obblighi del professionista in caso di recesso** Il **professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti**, incluse le spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto. Il professionista esegue il rimborso **con lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per l'acquisto**, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. **È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio** del diritto di recesso.

Il professionista **non è tenuto a rimborsare i costi supplementari**, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di **consegna diversa** dal tipo meno costoso di consegna **offerto dal professionista**. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

**Obblighi del consumatore in caso di recesso** A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore **restituisce i beni senza indebito ritardo**

---

<sup>100</sup> da notare il solo informare

<sup>101</sup> può farlo attraverso moduli predefiniti o presentando una qualsiasi altra dichiarazione esplicita

e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato la decisione di recedere dal contratto. Il termine è rispettato se il consumatore **rispedisce i beni prima della scadenza dei 14 giorni**. Il consumatore **sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni**, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare che tale costo è a carico del consumatore.

Il consumatore è **responsabile unicamente** della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore **non è in alcun caso responsabile** per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso.

**Eccezioni al diritto di recesso** Il diritto di recesso è escluso in alcuni casi.

Tra questi:

- contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso;
- la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario;
- la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
- la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
- la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
- la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
- la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.

### Mezzi di pagamento

I professionisti **non possono imporre ai consumatori spese per l'uso di determinati strumenti di pagamento**, o nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino



quelle sostenute dal professionista.

L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito o in caso di uso fraudolento della carta da parte del professionista o di un terzo. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

### Contratti di servizi a tacito rinnovo

Nei contratti di **servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico**, il professionista, 30 giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. La comunicazione è inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore, e **la sua mancanza consente al consumatore**, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese.

### Comunicazioni non richieste

L'utilizzazione da parte di un fornitore di alcune tecniche di comunicazione a distanza richiede il **previo consenso del consumatore**. Queste misure **non devono comportare costi per i consumatori**. È fatta salva la disciplina in materia di protezione dei dati personali, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico.

### Irrinunciabilità

Il **trattamento dei dati degli utenti**, per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale **è consentito** nei confronti di chi **non abbia esercitato il diritto di opposizione**, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali in elenco, in un **Registro pubblico delle opposizioni**. **Qualsiasi accordo contrario è nullo**. Se le parti hanno deciso che il contratto sia regolato da una legge diversa da quella italiana, il consumatore deve in ogni caso godere della tutela minima prevista dal Codice del consumo.

### Foro competente

Per qualsiasi controversia civile **relativa all'applicazione del Codice** sarà competente per territorio (competenza inderogabile) il giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se si trovano nel territorio dello Stato.

## 7 Firme elettroniche e documenti informatici

I regolamenti e le leggi che disciplinano le firme elettroniche si trovano in diversi regolamenti e codici.

Inizialmente la legge Bassanini del 15 marzo 1997 n. 59 riconosce la validità e rilevanza giuridica degli strumenti informatici e telematici per:

- formazione di atti, dati e documenti,
- stipula di contratti,
- archiviazione e trasmissione di documenti.

Lo stesso principio vale per la pubblica amministrazione e i privati. Specifici decreti hanno successivamente stabilito i criteri di applicazione.



### Definizione di documento

L'ordinamento giuridico italiano non prevede la definizione di documento in generale. Il **codice civile** definisce e regola alcuni **specifici tipi** di documenti:

- la **scrittura privata** è una scrittura che costituisce prova fino a prova di falso (con una **querela di falso**). Affinché sia valida deve **essere firmata** e la firma **non deve essere disconosciuta** durante una causa oppure, deve **essere autenticata**;
- Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra **rappresentazione meccanica** di fatti e di cose **formano piena prova dei fatti** e delle cose rappresentate, se **colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime**;
- l'atto pubblico, cioè un **documento redatto con richiesta di formalità** (alla presenza di notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato). Ciò significa che dà **certezza ufficiale** su tutto ciò che si è svolto davanti a pubblico ufficiale. Può essere contestato solo con una **querela di falso**.

### Dematerializzazione

In un **documento tradizionale** il contenitore e contenuto sono inscindibili.

Nel caso di **documenti su un supporto informatico**, si ha che i bit possono essere trasferiti e memorizzati su infiniti supporti diversi.

Quindi, gli **strumenti informatici usati per la sottoscrizione**, dovranno essere apposti ai dati e non sul supporto.

Un documento formato e memorizzato mediante computer dovrebbe essere:

- inalterabile;
- conservabile;
- accessibile a distanza di tempo;
- imputabile a un soggetto determinato;
- riconosciuto giuridicamente.

### Definizione di documento elettronico

Si definisce documento elettronico **qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica**, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva. A un **documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova per il solo motivo della forma elettronica**.

### Definizione di documento informatico

Si definisce documento informatico il documento elettronico che **contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti**.

### Requisito di forma scritta e efficacia di scrittura privata di un documento informatico

Il documento informatico soddisfa il **requisito della forma scritta** e ha l'**efficacia di scrittura privata** quando

- **vi è apposta una firma digitale**, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o
- **è formato**, previa **identificazione informatica del suo autore**, attraverso un processo avente i requisiti stabiliti dalle Linee Guida con modalità tali da **garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento** e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua **ric conducibilità all'autore**.

In tutti gli altri casi, l'**idoneità del documento informatico** a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono **liberamente valutabili in giudizio**, in relazione alle caratteristiche di

- sicurezza,
- integrità e
- immodificabilità.

La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi<sup>102</sup> se apposte in conformità alle Linee guida.

### Macroistruzioni e codici eseguibili

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale **NON soddisfa il requisito di immodificabilità del documento**, se contiene macroistruzioni, codici eseguibili o altri elementi **tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti**, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

La semplice mail in alcune sentenze è stata considerata come prova scritta, mentre in altri casi è stata considerata inidonea a identificare univocamente il mittente e a provare la ricezione del messaggio.



### Definizione di documento analogico

Si definisce documento analogico la **rappresentazione non informatica di atti**, fatti o dati giuridicamente rilevanti (es. documenti cartacei).

### Copie informatiche di documenti analogici

I **documenti informatici contenenti copia di atti pubblici**, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, **hanno piena efficacia** se ad essi è **apposta o associata**, da parte di **colui che li spedisce o rilascia**, una **firma digitale o altra firma elettronica qualificata** o firma elettronica avanzata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

La **copia per immagine** su supporto informatico di un documento analogico è valida se prodotta mediante processi e strumenti che **assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico** da cui è tratto, previo

- **raffronto dei documenti o**

<sup>102</sup>persone estranee al rapporto che ha generato il documento

- attraverso **certificazione di processo**

nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di **garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale** e della copia.

Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la **stessa efficacia probatoria degli originali** da cui sono estratte se:

- la loro **conformità è attestata** da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee Guida.
- la loro conformità all'originale **non è espressamente disconosciuta**.

Le copie formate nei modi precedentemente indicati sostituiscono a ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico e **sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti** dalla legge.

### **Copia analogica di un documento informatico**

Le **copie analogiche di documenti informatici**, anche sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Tali, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa **un contrassegno**, col quale è possibile accedere al documento informatico, o verificare la corrispondenza della copia analogica. Il **contrassegno sostituisce** a tutti gli effetti di legge **la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale** e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica firmata.

### **Copia informatiche di documenti informatici**

I  **duplicati informatici** hanno lo **stesso valore giuridico**, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee Guida. Le **copie e gli estratti informatici** del documento informatico, se prodotti in conformità alle Linee Guida, hanno la **stessa efficacia probatoria** dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è **attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato** o se la **conformità non è espressamente disconosciuta**.

### Libri e scritture

I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, **di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici** in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale e secondo le Linee Guida.

### Conservazione ed esibizione dei documenti

Gli **obblighi di conservazione e di esibizione di documenti** sono **soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici**, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.

Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti come pubbliche amministrazioni **cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese** che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ai medesimi soggetti.

Le amministrazioni **rendono disponibili** a cittadini ed imprese i **predetti documenti con servizi on-line accessibili** previa **identificazione con l'identità digitale**.

### Trasmissione informatica dei documenti

Con documento informatico inviato telematicamente si intende:

- **spedito dal mittente** se inviato al proprio gestore;
- **consegnato al destinatario** se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica Amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, **soddisfano il requisito della forma scritta** e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

### Posta elettronica certificata

L'invio telematico di comunicazioni che **necessitano di una ricevuta di invio e di consegna** avviene mediante **posta elettronica certificata** o con altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche. La trasmissione del documento informatico

per via telematica mediante PEC **equivale**, salvo che la legge disponga diversamente, **alla notificazione a mezzo posta**.

Data e ora di trasmissione e ricezione di un documento informatico mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alla normativa vigente, incluse le regole tecniche.

É da notare che la PEC garantisce il riferimento temporale e la consegna, tuttavia non prevede alcuno strumento di firma. Nel caso una procedura necessiti una firma, occorre apporla al documento allegato.



## 7.1 Firma elettronica

Con firma elettronica si intendono dei **dati in forma elettronica**, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare.

### Firma elettronica avanzata

Si definisce avanzata una firma elettronica che

- è **connessa unicamente** al firmatario;
- è **idonea a identificare** il firmatario;
- è creata **mediante dati per la creazione di una firma elettronica** che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
- è **collegata ai dati sottoscritti** in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

Da notare che non sono citati i mezzi di crittografia, in quanto ammette diverse tecnologie.



### Firma elettronica qualificata

Si definisce qualificata una firma elettronica avanzata che è:

- **creata mediante un dispositivo di creazione di firma elettronica qualificata**; e
- **basata su un certificato qualificato** per firme elettroniche.

### Sigillo elettronico

I sigilli elettronici, sigilli elettronici avanzati e sigilli elettronici qualificati hanno le stesse caratteristiche delle firme elettroniche, ma si riferiscono a **persone giuridiche**.

### Effetti giuridici di una firma elettronica

A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate. Una firma elettronica qualificata ha **effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa**.

Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.

### Firma digitale

Un **particolare tipo di firma qualificata** basata su un sistema di chiavi crittografiche.

La firma digitale è il **risultato di una procedura informatica** e si basa sulla tecnica di crittografia asimmetrica o a doppia chiave (pubblica/privata).

**Tecnologia** Sono impiegate due chiavi diverse (una privata e una pubblica), in grado di funzionare solo congiuntamente. Il **mittente firma il documento informatico con la propria chiave privata** (nota solo a lui). Il destinatario **verifica il documento con la chiave pubblica** del mittente. Grazie a questo sistema, il destinatario è in grado di verificare sia la paternità del documento sia il fatto che non sia stato modificato (verificare **provenienza e integrità**).

Il meccanismo è applicato non all'intero documento ma a una sua "**impronta digitale**" (stringa di dati che ne sintetizza in modo univoco il contenuto). L'impronta è generata mediante algoritmi<sup>103</sup> che garantiscono che sia **pressoché impossibile** ottenere la stessa impronta partendo da due file di dati diversi. Se il documento sottoscritto digitalmente è **modificato anche di un solo bit l'algoritmo produrrà due impronte diverse** e il destinatario potrà accorgersene in sede di verifica.

**Certificazione** La firma digitale di per sé **non è in grado di garantire la reale identità del firmatario**: questi potrebbe firmare a nome di un terzo o con un nome inventato. È previsto l'intervento di "**terze parti fidate**", i certificatori, che:

---

<sup>103</sup>le cosiddette "funzioni di hash"



- **verificano l'identità** di un soggetto;
- la associano a una chiave pubblica di cifratura;
- attestano tali informazioni mediante l'**emissione di un certificato**,
- pubblicano tempestivamente revoca e sospensione del certificato in apposite liste.

**Caratteristiche necessarie affinché una firma digitale sia valida** La firma digitale deve riferirsi in modo univoco a **un solo soggetto**<sup>104</sup> e al **documento** (o insieme di documenti) cui è apposta o associata. Integra e sostituisce sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere a ogni fine previsto dalla normativa vigente.

Per generare la firma digitale deve essere impiegato un **certificato qualificato non scaduto**, non revocato o sospeso al momento della firma (altrimenti **equivale a mancata sottoscrizione**, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato). Dal certificato qualificato devono risultare la validità, gli estremi identificativi del titolare e del certificatore ed eventuali limiti d'uso.

La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno **effetto dal momento della pubblicazione**<sup>105</sup>.

Le regole sulla firma digitale si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

**Validità dopo la scadenza della firma** Le firme elettroniche qualificate e digitali, anche se è scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono **valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che**

---

<sup>104</sup>non un ruolo, ma un solo individuo

<sup>105</sup>salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa (la revoca) era già a conoscenza di tutte le parti interessate

**colloca la generazione di dette firme in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato.**

**Firma automatica** La firma automatica è una **particolare procedura informatica** di firma elettronica qualificata o di firma digitale eseguita **previa autorizzazione del sottoscrittore** che mantiene il controllo esclusivo delle proprie chiavi di firma, in **assenza di presidio puntuale e continuo da parte di questo**.

**Firma remota** La firma remota è una **particolare procedura di firma elettronica** qualificata o di firma digitale, generata su HSM<sup>106</sup>, che **consente di garantire il controllo esclusivo delle chiavi private da parte dei titolari delle stesse**.

Significa che permette di apporre firme senza la necessità di un dispositivo fisico.



### **Firma autenticata**

Una firma elettronica o firma elettronica avanzata può **essere autenticata** da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato. Può essere acquisita digitalmente la sottoscrizione autografa o qualsiasi firma elettronica avanzata.

L'autenticazione:

- è l'accertamento dell'identità personale del firmatario;
- l'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza;
- accertamento della validità dell'eventuale certificato elettronico;
- accertamento che il documento sottoscritto non è contrario all'ordinamento giuridico.

Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale.

### **Certificato**

Il certificato di firma elettronica è un **attestato elettronico** che collega i dati di convalida di una firma elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona.

<sup>106</sup>insieme di hardware e software che realizza dispositivi sicuri per la generazione delle firme in grado di gestire in modo sicuro una o più coppie di chiavi crittografiche

### Certificato qualificato

Un certificato è qualificato se è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e soddisfa alcuni requisiti.

Tra questi requisiti:

- indicazione che il certificato è qualificato;
- informazioni sul prestatore di servizi fiduciari qualificato che lo ha rilasciato;
- il nome del firmatario, o uno pseudonimo;
- i dati di convalida della firma elettronica che corrispondono ai dati per la creazione di una firma elettronica;
- inizio e fine del periodo di validità del certificato;
- codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore di servizi fiduciari qualificato;
- firma elettronica avanzata o sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia il certificato;

Il certificatore determina il **periodo di validità dei certificati qualificati** anche in funzione della robustezza crittografica delle chiavi<sup>107</sup>.

**Revoca e sospensione del certificato qualificato** Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

- revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore, a meno che non abbia indicato un certificatore sostitutivo;
- revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;
- revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare;
- revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni

<sup>107</sup>L'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) determina il periodo massimo di validità del certificato qualificato in funzione degli algoritmi e delle caratteristiche delle chiavi

Il certificato qualificato può, inoltre, **essere revocato o sospeso** nei casi previsti dalle Linee guida, **per violazione delle regole tecniche** ivi contenute. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha **effetto dal momento della pubblicazione** della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle Linee guida.

**Accesso ai certificati** Le liste dei **certificati revocati e sospesi** devono essere **rese pubbliche**. I certificati qualificati **possono essere resi accessibili** al pubblico su richiesta del titolare, o comunicati a terzi nei casi consentiti dal titolare al fine di verificare le firme digitali, sempre nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Chiunque **ha diritto di conoscere se a proprio nome sia stato rilasciato un certificato qualificato**.

### Validazione temporale elettronica

Si definisce **validazione temporale elettronica** l'insieme dei dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento.

### Marca temporale

Si definisce marca temporale il **riferimento temporale che consente la validazione temporale** e che dimostra l'esistenza di un'evidenza informatica in un tempo certo.

### Riferimento temporale

Si definisce **riferimento temporale** l'evidenza informatica contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici.

I **riferimenti temporali realizzati** dai certificatori accreditati in conformità alle regole tecniche sono opponibili ai terzi.

Costituiscono inoltre validazione temporale i riferimenti temporali ottenuti con l'utilizzo della PEC.



## 7.2 Responsabilità e obblighi dei soggetti e dei prestatori di servizi fiduciari

### Servizio fiduciario

Si definisce servizio fiduciario un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione.

Un servizio fiduciario qualificato è un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel Regolamento.

I servizi fiduciari constano in:

- creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi; oppure
- creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o
- conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi.

I soggetti che intendono prestare servizi fiduciari qualificati devono essere **accreditati** presso l'AGID e devono quindi rispettare alcuni requisiti.

**Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari** I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale e i conservatori accreditati **che cagionano danno** ad altri nello svolgimento della loro attività, **sono tenuti al risarcimento**, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso o di valore, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato, il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.

### Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata

Il titolare del certificato di firma è tenuto a:

- assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto;
- adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri;
- utilizzare personalmente il dispositivo di firma.

### Conservazione delle chiavi

Le chiavi private possono essere conservate in un **dispositivo di firma** (es. smart card, chiavetta USB). La chiave privata e il dispositivo non possono essere duplicati.

La chiave privata e il dispositivo devono essere conservati con diligenza, garantendo integrità e riservatezza. Le informazioni di abilitazione alla chiave privata vanno conservate in **luogo diverso dal dispositivo**. È necessario richiedere immediatamente la revoca se si è perso il possesso del dispositivo contenente la chiave privata o se si ha il dubbio che sia stato utilizzato da persone non autorizzate.

### Alcuni obblighi del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata

Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata deve:

- adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi;
- identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
- rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche, nel rispetto del Codice privacy;
- pubblicare tempestivamente la revoca e la sospensione del certificato;
- assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
- non copiare, né conservare, le chiavi private di firma dei clienti.

Il prestatore di servizi che delega a terzi l'identificazione, ne è responsabile.

### Tutela della segretezza

Per gli atti, dati e documenti informatici inviati telematicamente è prevista una **tutela di segretezza analoga a quella della corrispondenza cartacea**.

Gli addetti alla trasmissione **non hanno il diritto di prendere cognizione della corrispondenza telematica**, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

Gli **atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica** si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di **proprietà del mittente** sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

### Istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione

Le istanze e dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se:

- **sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata**, il cui **certificato è rilasciato da un certificatore qualificato**, o
- l'autore è **identificato con il sistema SPID**, la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, o
- sottoscritte e **presentate con un documento di identità**;
- trasmesse **dal proprio domicilio digitale** purché le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Le istanze e le dichiarazioni così presentate sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

## 8 Reati informatici

### 8.1 Concetti generali

#### Definizione di reato

Con **reato** si intende un illecito penale. Un reato può essere sanzionato con pene pecuniarie e/o detentive.

#### Reati informatici

I reati informatici possono essere commessi:

- **mediante** tecnologie informatiche, o
- **a danno di tecnologie informatiche**.

### Reato di condotta e reato di evento

Un reato si **definisce di condotta** si perfeziona con un determinato comportamento.

Un reato si **definisce di evento** si perfeziona con il verificarsi di un evento.

### Reato di violenza sulle cose

È colpevole di reato di violenza sulle cose chiunque che, al fine di esercitare un preteso diritto, **potendo ricorrere al giudice**, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose<sup>108</sup>, è punito a querela della persona offesa. Agli effetti della legge penale, **si ha violenza sulle cose** allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione. Si ha, altresì, **violenza sulle cose** allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero<sup>109</sup> viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.



### Reato di accesso abusivo a un sistema informatico

È colpevole di reato di accesso abusivo chiunque che **abusivamente** si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero<sup>a</sup> vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Si hanno aggravanti se:

- se il fatto è **commesso da un pubblico ufficiale** o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o **con abuso della qualità di operatore del sistema**;
- se il colpevole per commettere il **fatto usa violenza** sulle cose o alle persone, ovvero<sup>b</sup> se è palesemente armato;
- se dal fatto **deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema** o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero<sup>c</sup> la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Infine, si hanno **ulteriori aggravanti** se i fatti riguardano sistemi informatici o telematici di **interesse militare** o relativi **all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica** o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

<sup>a</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"

<sup>108</sup>in sostanza, si fa giustizia da solo rivalendosi "sulle cose"

<sup>109</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"



<sup>b</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"

<sup>c</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"

### Reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di strumenti, programmi e mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico

È colpevole di reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di strumenti, programmi e mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico chiunque che, al fine di **procurare a sé o ad altri un profitto** o di **arrecare ad altri un danno**, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa **apparati, strumenti**, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri **mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico** o telematico, **protetto da misure di sicurezza**, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Si hanno aggravanti se:

- **in danno** di un sistema informatico o telematico **utilizzato dallo Stato** o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;;
- da un **pubblico ufficiale** o da un **incaricato di un pubblico servizio**, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero<sup>110</sup> con **abuso della qualità di operatore del sistema**;
- da chi esercita anche abusivamente la **professione di investigatore privato**.

### Reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di dispositivi (ecc...) diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

È colpevole di reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico chiunque che allo scopo di

- **danneggiare illecitamente un sistema informatico** o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero<sup>111</sup> di
- **favorire l'interruzione**, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento,

<sup>110</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"

<sup>111</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"

**abusivamente si procura**, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o **installa apparecchiature**, dispositivi o programmi informatici.

### Reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

È colpevole di reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza chiunque che **prende cognizione del contenuto** di una **corrispondenza chiusa**, a lui **non diretta**, ovvero<sup>112</sup> sottrae o distrae, al **fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione**, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero<sup>113</sup>, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime.

Si ha una aggravante se il colpevole, **senza giusta causa, rivela**, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza e dal fatto deriva nocumento<sup>114</sup>. Il delitto<sup>115</sup> è punibile a **querela della persona offesa**. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero<sup>116</sup> effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

### Reato di intercettazione illecita di comunicazioni o conversazioni

È colpevole di reato di intercettazione illecita di comunicazioni o conversazioni chiunque che **fraudolentemente intercetta comunicazioni** relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero<sup>117</sup> le **impedisce o le interrompe**. La stessa pena si applica a **chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo** di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si hanno aggravanti se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico **utilizzato dallo Stato** o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un **pubblico ufficiale** o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero<sup>118</sup> **con abuso della qualità di operatore del sistema**;

<sup>112</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"

<sup>113</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"

<sup>114</sup>Danno che altera o interrompe la funzionalità o l'efficacia di un fatto naturale

<sup>115</sup>con delitto si intende anche furto

<sup>116</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"

<sup>117</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"

<sup>118</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"

- da chi esercita anche abusivamente la professione di **investigatore privato**.

### **Reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare**

È colpevole di reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare chiunque che fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine

- di **intercettare comunicazioni** relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero<sup>119</sup>
- di **impedirle o interromperle**

si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, **impedire o interrompere comunicazioni** relative ad un sistema informatico o telematico ovvero<sup>120</sup> intercorrenti tra più sistemi.

### **Reato di falsificazione di documenti informatici**

È colpevole di reato di falsificazione di documenti informatici chiunque che **al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente** ovvero<sup>121</sup> altera o sopprime, in tutto o in parte, il **contenuto**, anche occasionalmente intercettato, di **taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico** o telematico o intercorrenti tra più sistema. Punibile a querela della persona offesa.

### **Reato di rivelazione di segreti**

È colpevole di reato di rivelazione di segreti chiunque che essendo venuto abusivamente a **cognizione del contenuto**, che **debba rimanere segreto**, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, **lo rivela, senza giusta causa**, o lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento. È considerato documento anche **qualunque supporto informatico** contenente dati, informazioni o programmi. Il delitto è **punibile a querela della persona offesa**.

---

<sup>119</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"

<sup>120</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"

<sup>121</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"

### Reato di danneggiamento

È colpevole di reato di danneggiamento chiunque **distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui** con violenza alla persona o con minaccia. Ciò vale anche in occasione dell'**interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità**.

Vale lo stesso reato se il fatto è **commesso in occasione di manifestazioni** che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

### Reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

È colpevole di reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici chiunque **distrugge, deteriora, cancella**, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Tale reato è punito, a querela della persona offesa.

Si ha aggravante se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero<sup>122</sup> con abuso della qualità di operatore del sistema.

### Reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di pubblica utilità

È colpevole di reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di pubblica utilità chiunque che **commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare**, alterare o sopprimere informazioni, dati o **programmi informatici utilizzati dallo Stato** o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità,

Vale lo stesso reato se dal fatto **deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni**, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è **commesso con violenza alla persona** o con minaccia ovvero<sup>123</sup> con abuso della qualità di operatore del sistema.

### Reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici

È colpevole di reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici chiunque **distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici**

<sup>122</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"

<sup>123</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"

o **telematici altrui** o ne ostacola gravemente il funzionamento. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero<sup>124</sup> con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

### Reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

È colpevole di reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità chiunque che **commette un fatto diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Vale lo stesso reato se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero<sup>125</sup> se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero<sup>126</sup> con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

### Reato di truffa

È colpevole di reato di truffa chiunque che, **inducendo taluno in errore**, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

È punito con una pena peggiore:

- se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
- se il fatto è commesso **ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario** o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
- se il fatto è commesso in presenza della circostanza di avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, tranne che

<sup>124</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"

<sup>125</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"

<sup>126</sup>ha valore disgiuntivo, equivalente a "oppure"

### Reato di frode informatica

È colpevole di reato di frode informatica chiunque che

- **alterando in qualsiasi modo il funzionamento** di un sistema informatico o telematico o
- **intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità** su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, **procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno**

Si hanno aggravanti se il fatto è commesso:

- è **commesso a danno dello Stato** o di un altro ente pubblico, o se
- **produce un trasferimento di denaro**, di valore monetario o di valuta virtuale o
- con **abuso della qualità di operatore** del sistema;
- se il fatto è **commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale** in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti.

## 9 Intelligenza artificiale

È una legge nuova con alcune parti ancora obbligatorie. In particolare trattiamo il Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 che è stato il primo quadro giuridico sull'IA a livello mondiale. Il suo obiettivo è promuovere un'IA affidabile in Europa e stabilisce norme basate sul rischio per gli sviluppatori e gli operatori di IA.

Tale legge vuole garantire che gli europei possano fidarsi dell'IA: difatti, la maggior parte dei sistemi IA non pone rischi e può essere molto utile.

### Oggetto della "Legge sull'IA"

Tale legge stabilisce:

- regole **armonizzate per l'immissione sul mercato**, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di IA nell'Unione;
- **divieti di talune pratiche** di IA;

- **requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio** e obblighi per gli operatori di tali sistemi;
- **regole di trasparenza** armonizzate per determinati sistemi di IA;
- regole armonizzate per l'immissione sul mercato di modelli di IA per finalità generali;
- regole in **materia di monitoraggio del mercato**, vigilanza del mercato, governance ed esecuzione;
- misure a sostegno dell'innovazione, con particolare attenzione alle PMI, comprese le start-up.

Tale legge non si applica invece a:

- ai sistemi immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati con o senza modifiche **esclusivamente per scopi militari**, di difesa o di sicurezza nazionale;
- ai **sistemi di IA** o modelli di IA, compresi i loro output, specificamente sviluppati e messi in servizio al solo scopo di **ricerca e sviluppo scientifici**;
- alle **persone fisiche che utilizzano sistemi di IA** nel corso di un'attività **non professionale** puramente personale.

### Definizione di sistema di intelligenza artificiale

Si definisce un sistema di intelligenza artificiale un **sistema automatizzato progettato** per funzionare con **livelli di autonomia variabili** e che può presentare **adattabilità dopo la diffusione** e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come **generare output quali previsioni**, contenuti, raccomandazioni o decisioni che **possono influenzare ambienti fisici o virtuali**.

### Definizione di rischio

L'approccio della legge è basato sul rischio. Si definisce rischio come la **combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso**.

### Definizione di fornitore

Si definisce **fornitore** una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo **che sviluppa un sistema di IA** o un modello di IA per finalità generali o **che fa sviluppare un sistema di IA** o un modello di IA per **finalità**

**generali** e immette tale sistema o modello sul mercato o **mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio**, a titolo oneroso o gratuito.

### Definizione di deployer

Si definisce **deployer** una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che **utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità**, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale.

### Definizione di incidente grave

Si definisce incidente grave un **incidente o malfunzionamento di un sistema di IA** che, direttamente o indirettamente, causa una delle conseguenze seguenti:

- il **decesso di una persona** o gravi danni alla salute di una persona;
- una **perturbazione grave e irreversibile della gestione** o del funzionamento delle infrastrutture critiche;
- la **violazione degli obblighi a norma del diritto dell'Unione intesi a proteggere i diritti fondamentali**;
- **gravi danni alle cose** o all'ambiente.

### Alfabetizzazione in materia di IA

I fornitori e i deployer dei sistemi di IA devono adottare misure per garantire nella misura del possibile un **livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale** nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.

## 9.1 Approccio basato sul rischio

La legge sull'IA stabilisce 4 livelli di rischio per i sistemi di IA.

### Rischio inaccettabile

Include i sistemi di IA **considerati una chiara minaccia** alla sicurezza, ai mezzi di sussistenza e ai diritti delle persone.



Sono definite 8 pratiche vietate, tra cui:



- **immissione sul mercato la messa in servizio o l'uso** di un sistema di IA che utilizza **tecniche subliminali** che agiscono senza che una persona ne sia consapevole o tecniche volutamente manipolative o ingannevoli aventi **lo scopo o l'effetto di distorcere** materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone, pregiudicando in **modo considerevole la loro capacità di prendere una decisione informata**, inducendole pertanto a prendere una decisione che non avrebbero altrimenti preso, **in un modo che provochi** o possa ragionevolmente provocare a tale persona, a un'altra persona o a un gruppo di persone **un danno significativo**;
- **immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso** di un sistema di IA che **sfrutta le vulnerabilità** di una persona fisica o di uno specifico gruppo di persone, dovute all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, **con l'obiettivo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento** di tale persona o di una persona che appartiene a tale gruppo **in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare** a tale persona o a un'altra persona **un danno significativo**;
- **l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso** di sistemi di IA per la valutazione o la **classificazione delle persone** fisiche o di gruppi di persone per un determinato periodo di tempo **sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali** o della personalità note, inferite o previste, in cui il punteggio sociale così ottenuto comporti il verificarsi di uno o di entrambi gli scenari seguenti:
  - un **trattamento pregiudizievole** o sfavorevole di determinate persone fisiche o di gruppi di persone **in contesti sociali che non sono collegati** ai contesti in cui i dati sono stati **originariamente generati o raccolti**;
  - un **trattamento pregiudizievole** o sfavorevole di determinate persone fisiche o di gruppi di persone **che sia ingiustificato o sproporzionato rispetto al loro comportamento sociale o alla sua gravità**
- **immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l'uso** di un sistema di IA per effettuare **valutazioni del rischio relative a persone** fisiche al fine di valutare o prevedere il rischio che una persona fisica

**commetta un reato**, unicamente sulla base della profilazione di una persona fisica o della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità; tale divieto **non si applica ai sistemi di IA utilizzati a sostegno della valutazione umana del coinvolgimento di una persona in un'attività criminosa**, che si basa già su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un'attività criminosa;

- **immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l'uso di sistemi di IA che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini** facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso.
- **immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l'uso di sistemi di IA per inferire le emozioni di una persona fisica nell'ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione**, tranne laddove l'uso del sistema di IA sia destinato a essere messo in funzione o immesso sul mercato per motivi medici o di sicurezza;
- **immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l'uso di sistemi di categorizzazione biometrica** che classificano individualmente le persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale; tale divieto **non riguarda l'etichettatura o il filtraggio di set di dati biometrici acquisiti legalmente**, come le immagini, sulla base di dati biometrici o della categorizzazione di dati biometrici nel settore delle attività di contrasto;
- **uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale"** in spazi **accessibili al pubblico** a fini di attività di contrasto a meno che, e nella misura in cui, tale uso sia strettamente necessario per uno degli obiettivi seguenti:
  - la **ricerca mirata di specifiche vittime di sottrazione**, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani, nonché la **ricerca di persone scomparse**;
  - la **prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente** per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche o di una minaccia reale e attuale o reale e prevedibile di un attacco terroristico;

- la **localizzazione o l'identificazione di una persona sospettata di aver commesso un reato**, ai fini dello svolgimento di un'indagine penale, o dell'esercizio di un'azione penale punibile nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno quattro anni.

### Alto rischio

Si definiscono sistemi di IA ad alto rischio i sistemi di IA che possono comportare gravi rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali.

Includono:

- **componenti di sicurezza dell'IA nelle infrastrutture critiche** (ad esempio i trasporti), il cui **guasto potrebbe mettere a rischio la vita e la salute dei cittadini**
- soluzioni di IA **utilizzate negli istituti di istruzione**, che possono determinare l'accesso all'istruzione e il corso della vita professionale di una persona (ad esempio il punteggio degli esami);
- **componenti di sicurezza dei prodotti basati sull'IA** (ad es. applicazione dell'IA nella chirurgia assistita da robot);
- **strumenti di IA per l'occupazione**, la gestione dei lavoratori e l'accesso al lavoro autonomo (ad esempio software di selezione dei CV per l'assunzione)
- alcuni casi d'uso dell'IA utilizzati **per dare accesso a servizi pubblici e privati essenziali** (ad esempio il credit scoring che nega ai cittadini l'opportunità di ottenere un prestito);
- sistemi di IA **utilizzati per l'identificazione biometrica remota**, il riconoscimento delle emozioni e la categorizzazione biometrica (ad esempio un sistema di IA per identificare retroattivamente un taccheggiatore);
- casi d'uso dell'IA **nelle attività di contrasto che possono interferire con i diritti fondamentali** delle persone (ad esempio valutazione dell'affidabilità delle prove);
- casi d'uso dell'IA **nella gestione della migrazione** dell'asilo e del controllo delle frontiere (ad esempio esame automatizzato delle domande di visto)

- soluzioni di IA **utilizzate nell'amministrazione della giustizia e dei processi democratici** (ad esempio soluzioni di IA per preparare le sentenze dei tribunali)

In questi casi, tali sistemi sono soggetti a diversi obblighi rigorosi prima di essere immessi sul mercato.

Tra questi:

- adeguati **sistemi di valutazione e mitigazione dei rischi**;
- alta **qualità delle serie di dati che alimentano il sistema** per ridurre al minimo i rischi di risultati discriminatori;
- **registrazione dell'attività per garantire la tracciabilità** dei risultati;
- **documentazione dettagliata che fornisca tutte le informazioni necessarie sul sistema** e sul suo scopo affinché le autorità ne valutino la conformità
- informazioni chiare e adeguate per l'operatore;
- adeguate **misure di sorveglianza umana**;
- elevato livello di robustezza, cyber-sicurezza e accuratezza

### Rischio di trasparenza

La legge sull'IA introduce **obblighi di divulgazione specifici per garantire che gli esseri umani siano informati** quando necessario per **preservare la fiducia**.

Quando si utilizzano **sistemi di IA come i chatbot**, gli esseri umani dovrebbero essere **consapevoli del fatto che stanno interagendo con una macchina** in modo che possano prendere una decisione informata.

I fornitori di IA generativa devono garantire che i **contenuti generati dall'IA siano identificabili**. Alcuni contenuti generati dall'IA dovrebbero essere **etichettati in modo chiaro e visibile**: deep fake e testi pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico.

### Rischio minimo o nullo

La legge sull'IA non introduce norme per l'IA ritenute a rischio minimo o nullo. La stragrande maggioranza dei sistemi di IA attualmente utilizzati nell'UE rientra in questa categoria.

## 9.2 Etica dell'IA

Nel 2019 è stato pubblicato un documento sugli Orientamenti etici per un'IA affidabile. È possibile individuare tre componenti:

- **legalità**, cioè il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili;
- **eticità**, cioè adesione a principi e valori etici;
- **robustezza**, dal punto di vista tecnico e sociale

### Principi etici

I principi etici individuati sono:

- rispetto dell'autonomia umana;
- prevenzione dei danni;
- equità;
- esplicabilità.

### Requisiti di affidabilità

Affinché un sistema di intelligenza artificiale possa essere considerato affidabile, si individuano i seguenti requisiti:

- **intervento e sorveglianza umani** (inclusi i diritti fondamentali, l'intervento umano e la sorveglianza umana)
- **robustezza tecnica e sicurezza** (inclusi la resilienza agli attacchi e la sicurezza, il piano di emergenza e la sicurezza generale, la precisione, l'affidabilità e la riproducibilità);
- **riservatezza e governance dei dati** (inclusi il rispetto della riservatezza, la qualità e l'integrità dei dati e l'accesso ai dati);
- **trasparenza** (incluse la tracciabilità, la spiegabilità e la comunicazione);
- **diversità, non discriminazione ed equità** (incluse la prevenzione di distorsioni inique, l'accessibilità e la progettazione universale, e la partecipazione dei portatori di interessi);
- **benessere sociale e ambientale** (inclusi la sostenibilità e il rispetto ambientale, l'impatto sociale, la società e la democrazia)

- **accountability** (inclusi la verificabilità, la riduzione al minimo degli effetti negativi e la loro segnalazione i compromessi e i ricorsi)